CONSORZIO STUDI E RICERCHE FISCALI

GRUPPO INTESA SANPAOLO

Osservatorio Tributario n. 4/2026
Luglio – Agosto 2026

Rassegna di: **Legislazione**
Dottrina
Prassi Amministrativa
Giurisprudenza

In evidenza	
	"Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione"
	Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. *Omnibus*)
ADEMPIMENTO COLLABORATIVO	Adempimento collaborativo – Nuovo regime – TFC – Chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi
	Circ. Agenzia delle entrate 6 agosto 2026, n. 6/E
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	Agevolazioni – Emolumenti variabili sotto forma di *bonus* e *stock option* a dirigenti del settore Finanziario – Addizionale del 10%
	Provv. Agenzia delle entrate 30 luglio 2026, n. 223895
REDDITI DI IMPRESA	"Svalutazione delle obbligazioni: verso la correzione delle norme (e distorsioni) della Legge di bilancio"
	M. PIAZZA, ne Il fisco 26/2026
RISCOSSIONE	"Il recupero di crediti indebitamente compensati"
	G. ESCALAR, in Corr. Trib. 7/2026
OPERAZIONI STRAORDINARIE	"Test di vitalità non superati: sempre possibile l'interpello per il riporto delle perdite"
	G. ALBANO, ne Il fisco 30/2026
OPERAZIONI STRAORDINARIE	"Correzioni in arrivo per la disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti"
	E. VIAL, ne Il fisco 28/2026

Analitico 4/2026

PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO 2026

Decreto Legislativo 5 agosto 2026, n. 141 Pag. **1**

Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. *Omnibus*) **“1**

Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 149 **“4**

ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

“Il regime opzionale del sistema di controllo del rischio fiscale estenderà la protezione anche al passato”, di **G. CAMURRI** e **L. NOBILE.** **“5**

“Modelli avanzati di *compliance* e prevenzione del rischio fiscale”, di **M. FABIO.** **“7**

Adempimento collaborativo – *Tax control framework* – Nuove istruzioni per la mappatura dei rischi fiscali
Provv. Agenzia delle entrate 6 luglio 2026, n. 200904. **“10**

Adempimento collaborativo – Nuovo regime – TFC – Chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi
Circ. Agenzia delle entrate 6 agosto 2026, n. 6/E **“10**

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Accertamento – Possibilità di presentare una dichiarazione integrativa al solo fine di variare la destinazione di un credito da rimborso a cessione – Esclusione
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 luglio 2026, n. 147 **“11**

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

“Il regime fiscale degli impatriati a due anni dalla sua rivisitazione: ombre e luci”, di **A. CROSTI** e **S. VIGNOLI** **“11**

Agevolazioni – Cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate - Modalità
Consulenza giuridica Agenzia delle entrate 3 luglio 2026, n. 8 **“14**

Agevolazioni – Emolumenti variabili sotto forma di *bonus* e *stock option* a dirigenti del settore finanziario – Addizionale del 10%
Provv. Agenzia delle entrate 30 luglio 2026, n. 223895 **“14**

ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

"Fondi pensione UE e partecipazioni *black list* nel correttivo per la riforma fiscale"
di **R. PARISOTTO** **Pag. 15**

Accordi internazionali – Fusione per incorporazione tra fondi di investimento esteri – Trattamento fiscale
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 luglio 2026, n. 149 **"17**

IRES

IRES – Residenza fiscale della partecipata – Applicazione dei regimi fiscali dello stato di localizzazione – Assenza del requisito
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 8 luglio 2026, n. 135 **"17**

IRES – Operazioni straordinarie – Regme a "a realizzo controllato" e valutazione antiabuso – Apporto di partecipazioni a patrimonio netto e restituzione di finanziamenti – Applicabilità – Assenza di abuso
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 7 agosto 2026, n. 155 **"18**

IRES – Fusione – Operazione di MLBO contraddistinta dall'acquisizione di una partecipazione di minoranza – Disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 172, commi da 7 a 7-*ter*, del TUIR sulle posizioni fiscali riportate dalla società veicolo
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 agosto 2026, n. 160 **"18**

IRES – Fusione inversa del veicolo nella target a seguito di acquisizione con indebitamento
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 agosto 2026, n. 162 **"19**

IRES – Operazioni straordinarie – Conferimento stabile organizzazione italiana di soggetto non residente – Imponibilità
Corte di Giust. Trib. I Milano 20 maggio 2026, n. 2028/5/26 **"19**

IRES – Plusvalenze di fonte estera – Assoggettamento ad imposta sostitutiva – Credito per le imposte estere
Corte di Giust. Trib. I Brescia 3 giugno 2026, n. 413/2/26 **"19**

REDDITI DI CAPITALE

"La tassazione dei dividendi societari: dalle soglie introdotte dalla Legge di bilancio 2026 al ripristino del modello originario" di **G. CORASANITI** **"19**

REDDITI DI IMPRESA

"Svalutazione delle obbligazioni: verso la correzione delle norme (e distorsioni) della Legge di bilancio"
di **M. PIAZZA** **"22**

"Il "riallineamento straordinario" riapre all'avvicinamento fisco-bilancio", di **G. RUSSETTI** **Pag. 25**

"Recupero d'imposta nei fondi per rischi e oneri non dedotti", di **G. RUSSETTI** **"27**

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

"*Carried interest*: profili ancora aperti", di **M. ANTONINI, E. PAVESI** e **A. BUSSOLA** **"29**

"*Welfare* aziendale: ancora modifiche sulla nozione di familiare", di **G. SBARAGLIA** **"30**

"*Fringe benefit* auto aziendali: anche per il Fisco *optional* e allestimenti sono a pagamento"
di **S. TRETTEL** **"30**

Somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo della mensa – Danno emergente – Non imponibilità
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 7 agosto 2026, n. 156 **"31**

Reddito di lavoro dipendente – Somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell'interesse dei familiari indicati nell'art. 12 del TUIR, pagate dal coniuge del dipendente – Imponibilità – Esclusione
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 10 agosto 2026, n. 159 **"31**

Reddito di lavoro dipendente – *Welfare* aziendale – Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del rimborso delle spese relative al ricovero in RSA di un familiare nell'ambito di piani di *welfare* aziendale
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 agosto 2026, n. 163 **"31**

RISCOSSIONE

"Il recupero di crediti indebitamente compensati", di **G. ESCALAR** **"31**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

"*Test* di vitalità non superati: sempre possibile l'interpello per il riporto delle perdite", di **G. ALBANO** **"35**

"La ripartizione delle perdite nella scissione con scorporo" di **A. GARCEA** **"37**

"Conferimento a realizzo controllato di partecipazioni qualificate di *holding*: i dubbi dopo l'interpretazione autentica", di **E. VIAL** **"38**

"Correzioni in arrivo per la disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti", di **E. VIAL** **"40**

IVA

Gruppo IVA – Passaggio di quote da una controllante all'altra
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 giugno 2026, n. 128 **Pag. 42**

IVA – Regime particolare del margine – Margine negativo – Diritto al rimborso dell'IVA assolta a monte – Non sussiste
Corte di Giust. UE, Sez. II, 10 settembre 2026, n. C-565/24, 2a massima **"42**

IVA – Gruppo IVA – Regime senza effetti nazionali diretti negli ordinamenti
Trib. UE 15 luglio 2026, n. T-268/25 **"42**

VARIE

Varie – Contributo straordinario sull'incremento del margine di interesse delle banche – Determinazione della base imponibile
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 3 luglio 2026, n. 133 **"43**

Legislazione

Decreto Legislativo 5 agosto 2026, n. 141: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale" (in S.O. n. 28 alla G.U. 6 agosto 2026, n. 181)
****

Il Testo Unico – le cui disposizioni entreranno in vigore il 1°gennaio 2027 –, suddiviso in 368 articoli a loro volta raggruppati in tre parti, dà attuazione a quanto disposto dall'art. 21, comma 1, della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione di testi unici.
La prima parte (artt. 1-88) è dedicata agli adempimenti ed è suddivisa in tre titoli, adempimenti, comunicazioni e dichiarazioni. All'interno di essa confluiscono, in forma coordinata, le principali disposizioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale (già contenute nel DPR n. 605/73), archivio dei rapporti finanziari e scritture contabili, nonché gli obblighi comunicativi (tra cui ISA e liquidazioni IVA) e la disciplina delle dichiarazioni fiscali, inclusa la precompilata e l'attività dei centri di assistenza fiscale.
La seconda parte (artt. 89-363) raccoglie, in un unico titolo, la disciplina della collaborazione tra contribuente e amministrazione, dei controlli e dell'accertamento. Vi rientrano, da un lato, gli strumenti di compliance e cooperazione (come concordato preventivo biennale, adempimento collaborativo, interpelli e accordi internazionali) e, dall'altro i poteri dell'Amministrazione finanziaria, ricondotti a un impianto unitario, assieme alle regole sull'accertamento per le diverse imposte e ai meccanismi di cooperazione amministrativa e scambio automatico di informazioni.
La terza ed ultima parte (artt. 364-368) contiene le disposizioni transitorie e finali.
Completano il testo, infine, due allegati: una tabella di raccordo normativo e un elenco di definizioni rilevanti in materia di scambio automatico di informazioni.
Il testo unico non è una riforma sostanziale, ma una operazione compilativa nella quale le norme vengono in gran parte trasfuse senza modificarne la formulazione.

Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. *Omnibus*): "Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione (in S.O. n. 30/L alla G.U. 11 agosto 2026, n. 185)
****

Il decreto è il quarto decreto correttivo della riforma fiscale.
Oltre alle disposizioni in materia di trattamento fiscale dei familiari a carico e di tassazione dei fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (artt 1 e 2 del decreto, per i quali si fa rinvio alla ns. Circolare informativa n. 3/2026), tra le principali novità si segnalano le disposizioni che nell'ambito del reddito di impresa, disciplinano: *i*) la valutazione dei titoli obbligazionari e degli altri titoli di serie e di massa (azioni escluse); *ii*) la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita; *iii*) la deducibilità dei costi correlati alla rilevazione delle operazioni con pagamento basato su azioni (c.d. *stock option*); *iv*) le perdite fiscali delle società estere; *v*) la *Global Minimum Tax*.
Nel Decreto sono altresì contenute alcune disposizioni di carattere interpretativo o a miglior chiarimento della disciplina vigente, tra le quali si segnalano *a*) quelle in materia cambio di controllo rilevante ai fini dell'applicazione dei limiti al riporto delle perdite fiscali e *b*) quelle in materia di conferimenti minusvalenti.
Di particolare interesse le disposizioni concernenti i termini temporali per l'accertamento dei componenti negativi di reddito ad efficacia pluriennale e l'accertamento per antieconomicità.

<u>Valutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa costituenti immobilizzazioni finanziarie (art.5, comma1, lett. a), c), f))</u>
Le disposizioni in esame rivedono sostanzialmente il regime IRES delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa (ivi incluse le quote di OICR) costituenti immobilizzazioni finanziarie, già oggetto di recenti modifiche a cura della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025).
Tali modifiche avevano disposto a partire dal periodo d'imposta 2026, l'abrogazione delle speciali disposizioni che consentivano ai soggetti *IAS adopter* di dare pieno riconoscimento fiscale alle valutazioni dei titoli in argomento impuntate al conto economico, introducendo un limite quantitativo alle svalutazioni deducibili.

Il Decreto sostituisce con pari decorrenza le appena ricordate disposizioni, riscrivendo le regole applicabili dal periodo di imposta 2026 e prevedendo un regime di totale irrilevanza fiscale delle valutazioni (sia plusvalenze sia minusvalenze iscritte) delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa costituenti immobilizzazioni finanziarie. In sostanza, rispetto alle norme della Legge di bilancio 2026, il Decreto stabilisce ora che tutti i componenti reddituali che derivano dalla valutazione dei titoli della specie siano irrilevanti fiscalmente fino al momento del realizzo.
Nulla cambia per i titoli di specie detenuti per la negoziazione, le cui rettifiche/riprese di valore operate in base alla corretta applicazione dei principi contabili continuano ad essere fiscalmente rilevanti per il loro intero ammontare nel periodo di riferimento.

Deducibilità dei costi dei piani di *stock option* (art. 5, comma 1, lett. *b*))
Il Decreto compatta in una nuova versione dell'art. 95, comma 6-*bis*, TUIR, gli interventi operati dalla Legge di Bilancio 2024 e dalla Legge di Bilancio 2025 sul regime di deduzione IRES dei componenti negativi rivenienti da operazioni con pagamento basato su azioni (c.d. piani di *stock option*), con una valenza a regime anche per le disposizioni relative ai c.d. piano *cash settled*, per le quali era stata prevista l'applicazione, in via sperimentale, per il solo periodo di imposta 2026.
La nuova norma ripropone sostanzialmente il quadro normativo risultante dai suddetti interventi, in base ai quali la deduzione degli oneri in esame, precedentemente deducibili in base all'imputazione in bilancio, viene rinviata al momento dell'estinzione della relativa passività, per i piani *cash settled*, o al momento della consegna delle azioni, in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate da parte dei (alle azioni assegnate ai) beneficiari, per i piani *equity settled*.
Nel caso di assegnazione di azioni di altra società del gruppo (di norma la capogruppo), il medesimo differimento si applica per il riconoscimento dei maggiori valori delle partecipazioni nelle società assegnanti, iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati.
Le norme del Decreto si applicano, ai soli fini IRES, per le operazioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (e perciò, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare, deliberate dal 2026): resta quindi fermo il trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati sino al 31 dicembre 2025, sulla base delle disposizioni *pro tempore* vigenti. Resta anche fermo il regime applicabile ai fini IRAP, per il cui ambito restano valide le qualificazioni e imputazioni temporali delle operazioni così come rilevate in bilancio.

Deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (art. comma1, lett. *d*))
Il Decreto interviene nuovamente sul regime di deduzione del costo dei marchi di impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a via utile indefinita da parte dei soggetti IAS *adopter*, già oggetto di intervento – seppure in via sperimentale per il solo periodo di imposta 2026 – da parte della Legge di Bilancio 2026.
Attraverso una modifica dell'art. 103, comma 3-*bis*, TUIR, il Decreto:

- trasforma da sperimentale "a regime" la disposizione che, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, consente la deduzione del costo dei marchi di impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita ("*intangibles*") in misura non superiore a 1/18 per i soli costi imputati al conto economico, a partire dal periodo di imposta di tale imputazione (fino al 2025 tale deduzione – nei casi in cui era prevista (ad esempio nel caso di acquisto di rami d'azienda) – era ammessa in diciottesimi indipendentemente dall'imputazione al conto economico;
- conferma quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026 relativamente agli *Intangibles* che trovano riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 166-*bis* del TUIR (che disciplina il riconoscimento al valore di mercato dei valori fiscali in ingresso nell'ambito di operazioni straordinarie transnazionali quali ad esempio, fusioni e scissioni): per tali attività la deduzione del valore fiscale è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione al conto economico;
- estende la sopra citata regola agli *Intangibles* rilevati a seguito di operazioni di cessione d'azienda o rami d'azienda, contabilizzate con regole diverse dal metodo dell'acquisto (trattasi, *in primis*, delle operazioni c.d. *under common control*).

Le nuove norme si applicano agli *Intangibles* iscritti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 nonché ai maggiori valori fiscali riconosciuti ai predetti cespiti in relazione a operazioni effettuate a decorrere dal medesimo periodo d'imposta (e perciò dal 2026 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Norma di interpretazione autentica dell'art. 84, comma 3 del TUIR (art. 7)
Con la norma di interpretazione autentica, il Decreto chiarisce che i limiti al riporto delle perdite fiscali che l'art. 84 del TUIR prevede in caso di trasferimento del controllo (e cambio dell'attività principale) si applicano anche in caso di trasferimento del controllo indiretto della società che riporta le perdite. Viene in tal modo attribuita

copertura di rango normativo ad un orientamento interpretativo, peraltro assai dibattuto e contrastato in passato dalla migliore dottrina, che l'Amministrazione finanziaria aveva giustificato per le situazioni in cui la controllata con perdite era l'asset più significativo del patrimonio della controllante oggetto di trasferimento.
Trattandosi di norma di interpretazione autentica, la sua applicazione dovrebbe estendersi anche ad operazioni passate e perciò realizzate prima dell'entrata in vigore del Decreto.

Revisione della disciplina dei conferimenti minusvalenti di partecipazioni (art. 9)
Si ricorda che con un intervento di razionalizzazione operato nell'ambito della riforma fiscale (Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192), il regime di "realizzo controllato" previsto per i conferimenti delle partecipazioni di controllo o collegamento (art. 175, TUIR) o che consentono di acquisire/incrementare il controllo sulla partecipata (art. 177, TUIR) è stato esteso anche ai conferimenti minusvalenti, prevedendo tuttavia che ai fini della determinazione della minusvalenza deducibile il valore di realizzo non potesse essere inferiore al valore normale della partecipazione *ex* art. 9, comma 4, TUIR.
Il Decreto interviene per riformulare le citate disposizioni con l'obiettivo di superare alcune incertezze interpretative sorte sulla base della precedente formulazione.
Le modifiche si applicano ai conferimenti di partecipazioni effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2025 e hanno effetto anche per i periodi di imposta precedenti a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 192/2024, laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse.

Perdite estere definitive (art. 10)
Il Decreto introduce nel nostro ordinamento la possibilità, per le società residenti, di utilizzare le perdite fiscali definitive maturate in giurisdizioni estere.
Più nello specifico, è previsto che le perdite definitive di una società residente in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente alle Spazio economico europeo possano essere riportate dalla società italiana risultante da una fusione per incorporazione o da una fusione propria, purché la società risultante sia residente in Italia.
L'utilizzo delle perdite estere è subordinato, in primo luogo, alla sussistenza di un rapporto di controllo tra le società coinvolte: il controllo deve essere esercitato dall'incorporante italiana sulla società estera, oppure dalla società estera sull'incorporante (fusione inversa), oppure ancora da una medesima controllante su entrambe. Tale requisito deve essere presente sia nei periodi d'imposta in cui le perdite si sono generate, sia alla data di efficacia della fusione transfrontaliera.
La seconda condizione riguarda la necessaria "definitività" delle perdite realizzate all'estero. Tale requisito ricorre esclusivamente quando la società estera ha cessato la propria attività mediante la cessione o l'eliminazione degli asset potenzialmente produttivi; quando le perdite estere non risultano utilizzabili né nell'esercizio in cui si sono generate né in quelli precedenti, né attraverso meccanismi di compensazione infragruppo; e quando non possono essere utilizzate in alcun modo negli esercizi futuri, né dalla stessa società né da soggetti terzi, anche in caso di cessione della partecipazione o di operazioni straordinarie che ne consentirebbero il trasferimento.

Recepimento dei nuovi regimi elaborati dall'OCSE in materia di imposizione minima globale e altre modifiche (art. 11)
L'art. 11 del Decreto intende allineare la disciplina italiana sull'imposizione minima globale del documento dell'OCSE c.d. "*side by side factor*". Per quanto rilevante, sin dal periodo d'imposta 2026 viene introdotto un *safe halbour* permanente basato su un calcolo semplificato dell'*Effective Tax Rate* (ETR) consentendo ai gruppi di dimostrare la conformità alla GMT senza dover applicare integralmente le regole di full compliance nelle giurisdizioni che hanno un ETR semplificato pari al 15%. Viene inoltre esteso fino al 2027 il possibile utilizzo dei *safe harbour* transitori (*Temporary Safe Harbour TSH*) basati sulla rendicontazione *Country by Country* (*CbCR*). L'aliquota minima rilevante ai fini dei *safe harbour* transitori resta fissata al 17%. Oltre a queste misure, il Decreto introduce anche il *Substance Based Tax Incentives Safe Harbour*, volto a garantire che gli incentivi fiscali legati a investimenti reali non vengano penalizzati dalla GMT.

Termini temporali per l'accertamento dei componenti ad efficacia pluriennale (art. 22)
La norma si occupa dei termini entro cui può avvenire l'accertamento di quei costi la cui deduzione fiscale deve essere ripartita su più periodi d'imposta (es. ammortamento, spese pluriennali, costi capitalizzati etc.).
Il Decreto interviene sull'art. 43 del DPR 601/73 stabilendo che, per i componenti negativi a efficacia pluriennale (ad esclusione di quelli di operazioni inesistenti) il termine di decadenza del potere di accertamento decorre dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stata dedotta per la prima volta una quota del componente stesso.
Aggiunge tuttavia che se viene notificato un avviso di accertamento avente ad oggetto il componente pluriennale, allora per il periodo di imposta in corso al momento della notifica, per quello precedentemente e per quelli successivi tornano ad applicarsi le regole già oggi note, secondo cui la decadenza del potere di

accertamento si verifica per ciascuna annualità dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
Con riguardo agli ammortamenti dei beni materiali, dei beni immateriali e alle quote delle spese relative a più esercizi, la nuova regola si applica soltanto per le violazioni che possono essere accertate già al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa.
Viene inoltre chiarito che restano invariati i poteri dell'Amministrazione finanziaria di verificare la legittimità di eventuali rimborsi richiesti dal contribuente e ferme le norme per cui in caso di dichiarazione integrativa, i termini di decadenza del potere di accertamento decorrono nuovamente dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa ma limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione.
Si stabilisce infine che le nuove regole si applicano ai beni e ai servizi acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027. Esse si applicano perciò solo pro-futuro, restandone di conseguenza escluse le componenti negative di reddito pluriennali già in corso di deduzione al 31 dicembre 2026.

Accertamento per antieconomicità (art. 24)
In base alle disposizioni introdotte dal Decreto, ai fini della rettifica delle basi imponibili IRES e IRAP, viene normativamente stabilito che il mero scostamento tra prezzo pattuito e il valore di mercato di un bene o di un servizio non è più sufficiente in via autonoma a fondare l'accertamento per antieconomicità

Decreto Legislativo 7 agosto 2026, n. 149: "Disposizione in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria" (nel S.O. n. 30 alla G.U. 11 agosto 2026, n. 185)
****
Il decreto modifica il D.Lgs. 545/92 e il Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024) e attua parte della riforma fiscale avviata con la L. 111/2023.
Fra le novità, vi è l'istituzione del ruolo unico nazionale dei magistrati tributari, tenuto presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (CPGT) e pubblicato annualmente, entro il mese di gennaio, nel sito istituzionale del CPGT.
Lo stato giuridico dei magistrati tributari viene inoltre allineato a quello dei magistrati ordinari.
Il decreto è entrato in vigore il 26 agosto 2026.

ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Dottrina

"Il regime opzionale del sistema di controllo del rischio fiscale estenderà la protezione anche al passato" di G. CAMURRI e L. NOBILE, ne Il fisco 28/2026, pag. 2550

L'articolo analizza le modifiche contenute nello schema del quarto decreto correttivo della riforma fiscale, con particolare attenzione al rapporto tra il regime di adempimento collaborativo e il cosiddetto sistema opzionale di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale previsto dall'art. 7-*bis* del D.Lgs. n. 128/2015. La novità consiste nell'estensione anche ai contribuenti che adottano quest'ultimo sistema della possibilità di regolarizzare violazioni riferite a periodi d'imposta precedenti all'esercizio dell'opzione, beneficiando, a determinate condizioni, della protezione dalle sanzioni amministrative e penali. A questa misura si aggiunge la possibilità di rateizzare le somme dovute a seguito della regolarizzazione, beneficio previsto sia per l'adempimento collaborativo sia per il sistema opzionale.
Il sistema opzionale disciplinato dall'art. 7-*bis* del D.Lgs. n. 128/2015 permette ai contribuenti esclusi dal regime ordinario di adottare un sistema strutturato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Uno dei principali benefici già previsti consiste nella mancata applicazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi fiscali comunicati preventivamente tramite interpello, purché il comportamento concretamente adottato dal contribuente corrisponda a quello rappresentato all'Amministrazione finanziaria e non ricorrano condotte simulatorie o fraudolente.
La modifica proposta dal decreto correttivo interviene proprio su questo impianto, ampliandone considerevolmente la portata. Il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 7-*bis* dovrebbe consentire ai contribuenti che hanno esercitato l'opzione di comunicare spontaneamente all'Agenzia delle entrate anche rischi fiscali connessi a condotte tenute in periodi d'imposta precedenti a quello in cui è stata esercitata l'opzione. In sostanza, il *Tax Control Framework* opzionale non produrrebbe più effetti premiali soltanto per il futuro, ma potrebbe offrire una forma di protezione anche rispetto al passato. Questa possibilità è però subordinata a condizioni precise. La comunicazione deve essere esauriente e deve essere presentata prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche, oppure dell'avvio di qualsiasi attività di accertamento amministrativo o di indagine penale riguardante i rischi oggetto della comunicazione. In pratica il contribuente non può attendere l'avvio di un controllo e utilizzare successivamente il sistema per neutralizzarne le conseguenze sanzionatorie.
È inoltre previsto che la comunicazione relativa ai rischi pregressi deve essere effettuata entro 120 giorni dalla notifica dell'esito della verifica dell'Agenzia delle entrate circa la sussistenza dei requisiti di validità dell'opzione. La comunicazione deve contenere una serie di elementi specifici.
L'effetto premiale è particolarmente significativo. Per queste comunicazioni relative alle annualità precedenti viene sostanzialmente replicato il trattamento previsto per le comunicazioni preventive effettuate nell'ambito dell'adempimento collaborativo. Gli AA. sottolineano che il risultato è la non irrogazione delle sanzioni amministrative e penali. La nuova disciplina, quindi, consente di portare all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria rischi relativi a violazioni già verificatesi prima dell'ingresso nel sistema e, ricorrendo le condizioni previste, di regolarizzare la posizione senza subire le ordinarie conseguenze sanzionatorie.
Un secondo elemento rilevante riguarda la rateizzazione. Le somme dovute in conseguenza della risposta dell'Agenzia delle entrate potranno essere pagate in un'unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il pagamento integrale o quello della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica della risposta dell'Agenzia. Sulle rate successive

alla prima maturano interessi a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento della prima rata.
La stessa possibilità viene introdotta nel regime ordinario di adempimento collaborativo. In questo caso, il decreto correttivo integra il comma 3-*ter* dell'art. 6 del D.Lgs. n. 128/2015, consentendo la rateizzazione delle somme dovute per adeguarsi alle indicazioni dell'Agenzia conseguenti alle comunicazioni spontanee. Anche qui sono previste fino a venti rate trimestrali. Se una rata successiva alla prima non viene pagata entro il termine previsto per quella successiva, il contribuente decade dalla rateizzazione, con iscrizione a ruolo degli importi residui e applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà e applicata sull'imposta residua. Gli AA. rilevano che non viene espressamente disciplinato l'omesso pagamento della prima rata, ma ritengono che, in tale circostanza, la violazione rimarrebbe non sanata e l'Amministrazione potrebbe procedere con le ordinarie attività di accertamento.
Una parte dell'articolo è dedicata a distinguere questa nuova *disclosure* dal cosiddetto "ravvedimento guidato", già previsto per i soggetti ammessi all'adempimento collaborativo e disciplinato dal D.M. n. 126/2024.
Un elemento peculiare dell'adempimento collaborativo è comunque il principio dell'"*agree to disagree*". Il contribuente può decidere di non adeguarsi alla posizione assunta dall'Amministrazione. L'atto di ricalcolo non costituisce infatti un atto autonomamente impugnabile. Se il contribuente procede secondo la propria interpretazione, si espone alla successiva attività di accertamento e all'applicazione delle relative sanzioni, potendo poi utilizzare gli ordinari strumenti di tutela contro gli atti impositivi eventualmente emessi.
L'articolo ricostruisce poi l'evoluzione dei benefici sanzionatori dell'adempimento collaborativo. Per i rischi comunicati preventivamente, in maniera tempestiva, esauriente e coerente, tramite interpello abbreviato o comunicazione di rischio, il comma 3 dell'art. 6 prevede la disapplicazione integrale delle sanzioni. Per i rischi non significativi che risultino comunque correttamente inseriti nella mappa dei rischi, il comma 3-*bis* prevede invece una riduzione delle sanzioni alla metà. Il comma 3-*ter* ha successivamente introdotto un ulteriore beneficio, permettendo di sanare anche errori commessi prima dell'ingresso nel regime.
Gli AA. evidenziano, però che il ravvedimento guidato e la *disclosure* delle violazioni pregresse sono due istituti distinti e non alternativi. Il primo riguarda soltanto i periodi in cui il contribuente è già assoggettato al regime di adempimento collaborativo ed è caratterizzato dall'applicazione di sanzioni, seppure fortemente ridotte. Il secondo riguarda invece condotte poste in essere prima dell'ingresso nel regime e può determinare una protezione molto più ampia, arrivando all'esclusione delle conseguenze sanzionatorie amministrative e penali.
Ne deriva una sorta di paradosso. Una violazione già consumata prima dell'ingresso nel sistema può godere, attraverso la disclosure prevista dal comma 3-*ter* e ora estesa all'art. 7-*bis*, di una tutela potenzialmente maggiore rispetto a una violazione commessa durante il periodo in cui il contribuente è già inserito nel regime di adempimento collaborativo e ricorre al ravvedimento guidato.
Viene evidenziato dagli AA. un problema procedurale. Il comma 3-*ter* stabilisce caratteristiche, termini e condizioni della comunicazione spontanea, ma non disciplina dettagliatamente il procedimento attraverso il quale deve completarsi la regolarizzazione. Non è pertanto chiaro se debba trovare applicazione anche la disciplina del D.M. n. 126/2024 prevista per il ravvedimento guidato. Tale applicazione potrebbe peraltro risultare ridondante, considerando che nell'adempimento collaborativo è già previsto un contraddittorio prima che l'Agenzia formalizzi una posizione sfavorevole rispetto alla comunicazione del contribuente.
Nel valutare l'effettiva capacità delle nuove misure di rendere più attrattivo il sistema opzionale, gli AA. evidenziano come rimanga irrisolto il problema strutturale del sistema opzionale: la sproporzione tra gli oneri richiesti e i vantaggi ottenibili. Il contribuente che sceglie l'art. 7-*bis* deve infatti implementare un vero e proprio *Tax Control Framework*, sostanzialmente analogo a quello richiesto per l'adempimento collaborativo.
A questa criticità se ne aggiunge un'altra e cioè che nonostante il *Tax Control Framework* richiesto sia sostanzialmente identico a quello previsto per l'adempimento collaborativo e debba essere certificato, il contribuente che aderisce al sistema opzionale non beneficia della riduzione alla metà delle sanzioni amministrative per le condotte relative a rischi fiscali non significativi correttamente

individuati e descritti nella mappa dei rischi, beneficio che invece spetta agli aderenti al regime ordinario.(EM)

****

Lo schema di decreto correttivo cui fanno riferimento gli AA. nell'articolo in rassegna è stato approvato in via definitiva con il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (in S.O. n. 30/L alla G.U. dell'11 agosto.2026, n. 185), senza subire modifiche per quanto concerne le norme oggetto di commento.

"Modelli avanzati di *compliance* e prevenzione del rischio fiscale" di M. FABIO, in Fisc. e comm. Int. 7/2026, pag. 50

L'articolo analizza l'evoluzione dei sistemi di controllo fiscale e doganale, mettendo in evidenza il progressivo superamento del modello tradizionale fondato prevalentemente sui controlli successivi e l'affermazione di un approccio basato sulla prevenzione del rischio, sulla trasparenza e sulla collaborazione tra impresa e amministrazione. Nella realtà, il rischio fiscale non deriva necessariamente da fenomeni di evasione deliberata, ma molto spesso dalla difficoltà di qualificare correttamente operazioni complesse, individuare il corretto trattamento fiscale di fattispecie innovative o interpretare norme sempre più articolate. Per questo motivo, a partire dalle elaborazioni OCSE e successivamente nei principali ordinamenti, si è sviluppato un modello nel quale la corretta applicazione delle norme non viene perseguita esclusivamente attraverso accertamenti e sanzioni, ma anche attraverso la costruzione di sistemi organizzativi capaci di intercettare preventivamente gli errori e di favorire un confronto tempestivo con l'autorità fiscale.

In questo nuovo scenario assume quindi rilievo il concetto di *tax compliance*, inteso non come semplice adempimento spontaneo degli obblighi tributari, ma come insieme di processi organizzativi, procedure e controlli interni finalizzati a garantire una corretta gestione del rischio fiscale. Il cambiamento riguarda entrambe le parti del rapporto. L'amministrazione finanziaria sviluppa strumenti di interlocuzione preventiva con i contribuenti ritenuti affidabili, mentre le imprese integrano la gestione del rischio fiscale all'interno dei propri sistemi di governance e di controllo interno. Il controllo fiscale non scompare, ma viene progressivamente affiancato da strumenti di prevenzione e gestione collaborativa del rischio. In questa prospettiva si collocano il *Tax Control Framework*, il regime di adempimento collaborativo, i sistemi di certificazione del rischio fiscale e, per la materia doganale, il modello dell'Operatore Economico Autorizzato, AEO.

Il principale strumento attraverso il quale questa nuova impostazione si concretizza in ambito fiscale è il *Tax Control Framework*, TCF. L'A. lo presenta come il sistema organizzativo mediante il quale l'impresa presidia il rischio fiscale e garantisce il corretto assolvimento degli obblighi tributari. Il TCF non deve essere inteso come un documento isolato o come un singolo processo amministrativo, ma come un vero sistema di governo del rischio fiscale, composto da regole, procedure, responsabilità, controlli interni e flussi informativi coordinati tra loro. La finalità è permettere all'impresa di identificare tempestivamente i rischi ai quali è esposta, misurarli, gestirli e monitorarli nel tempo, adottando misure preventive e assicurando contemporaneamente la tracciabilità delle decisioni assunte in materia tributaria.

L'articolo sottolinea che il TCF rappresenta il risultato di un processo evolutivo di natura internazionale e non nasce direttamente dalla tradizionale disciplina italiana dell'accertamento. Un ruolo decisivo è stato svolto dall'OCSE, che a partire dagli anni duemila ha sviluppato una riflessione sulle modalità attraverso le quali migliorare la compliance spontanea e ridurre contestualmente i costi amministrativi del controllo e del contenzioso. Un momento importante è rappresentato dal rapporto del 2008 *Study into the Role of Tax Intermediaries*, nel quale viene elaborato il modello della cosiddetta "*enhanced relationship"*, caratterizzato da trasparenza reciproca, tempestività nello scambio delle informazioni, comprensione delle esigenze delle parti, riduzione delle aree di conflittualità e gestione preventiva delle incertezze fiscali. In questo schema il contribuente deve garantire un elevato livello di disclosure, mentre l'amministrazione dovrebbe fornire orientamenti tempestivi e contribuire a ridurre l'incertezza interpretativa.

L'evoluzione di questo approccio porta nel 2013 alla definizione vera e propria della cooperative compliance, attraverso il documento OCSE *Co-operative Compliance: A Framework – From Enhanced Relationship to Co-operative Compliance*. L'elemento innovativo è la consapevolezza che la fiducia tra impresa e amministrazione non possa dipendere soltanto dalla qualità dei rapporti

personali, ma debba poggiare su un sistema organizzativo verificabile. Secondo l'OCSE, devono esistere una chiara attribuzione delle responsabilità fiscali, il coinvolgimento dei vertici aziendali nella definizione della politica fiscale, procedure formalizzate di gestione del rischio, monitoraggio continuo dei processi fiscalmente rilevanti e capacità di individuare tempestivamente le situazioni di rischio.
Questa impostazione viene recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, che introduce il regime dell'adempimento collaborativo. L'istituto è destinato ai contribuenti caratterizzati da elevati livelli di affidabilità e da adeguati sistemi di gestione del rischio fiscale e si fonda su trasparenza, collaborazione e interlocuzione preventiva tra amministrazione e contribuente. La vera novità è che, per la prima volta, l'organizzazione interna dell'impresa assume una rilevanza diretta nel diritto tributario: non viene considerato soltanto il risultato finale dell'attività fiscale, ma anche il processo attraverso il quale tale risultato viene prodotto. Il controllo tende quindi ad allargarsi dalla singola violazione all'adeguatezza dei sistemi organizzativi predisposti per prevenirla. L'obiettivo non è eliminare i poteri dell'amministrazione, ma modificarne la modalità di esercizio nei confronti di contribuenti che hanno dimostrato di essere in grado di governare in modo strutturato il rischio fiscale.
La successiva riforma fiscale del 2023, attraverso la Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, rafforza ulteriormente questa impostazione e attribuisce un ruolo sempre maggiore alla cooperazione preventiva. La finalità è ampliare progressivamente il perimetro dell'adempimento collaborativo e favorire l'adempimento spontaneo, la certezza del diritto, la riduzione del contenzioso e la prevenzione dei rischi fiscali. In questo scenario il TCF assume un significato ancora più ampio, perché non rappresenta più soltanto uno strumento funzionale all'accesso a un regime specifico, ma diventa progressivamente un elemento che contribuisce alla valutazione dell'affidabilità fiscale complessiva del contribuente. La qualità del sistema di controllo interno può quindi incidere anche sull'intensità e sulle modalità con cui l'amministrazione esercita i propri poteri.
Particolarmente importante è il richiamo alle Linee guida dell'Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2025, successivamente aggiornate con i provvedimenti del 7 agosto 2025 e del 28 gennaio 2026. Queste disposizioni forniscono indicazioni operative per la predisposizione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e per la relativa certificazione, dando forma al cosiddetto "*Tax Compliance Model*", TCM. Il TCM è il documento che rappresenta e sintetizza l'architettura dei presidi fiscali dell'impresa, indicando responsabilità, criteri di valutazione dei rischi, controlli, modalità di monitoraggio e procedure di aggiornamento. Deve però essere chiaro che la predisposizione formale del documento non esaurisce il requisito: il TCF deve essere effettivamente integrato nell'organizzazione aziendale e nel sistema complessivo di governo e controllo interno.
Il sistema deve quindi partire dalla definizione della strategia fiscale e del livello di propensione al rischio tributario, per poi attribuire in modo chiaro ruoli e responsabilità e disciplinare i flussi informativi tra funzione fiscale, funzioni operative, organi amministrativi e organi di controllo. Deve essere effettuata una vera e propria mappatura dei processi fiscalmente rilevanti e dei rischi di non conformità associati, individuando i controlli esistenti e le eventuali aree di miglioramento. Occorre inoltre disporre di procedure che consentano di rilevare, misurare e gestire tempestivamente le situazioni potenzialmente rischiose, prevedere attività periodiche di monitoraggio e testing dei controlli, aggiornare la mappa dei rischi e conservare la documentazione necessaria a dimostrare l'efficacia del sistema. Il TCF, pertanto, non è statico ma deve essere sottoposto a una continua manutenzione, in funzione delle evoluzioni normative, organizzative e operative dell'impresa.
I due istituti del TCF e dell'adempimento collaborativo non coincidono, perché svolgono funzioni diverse. Il TCF è lo strumento interno di governance, mentre la *Cooperative Compliance* rappresenta il regime relazionale esterno che si instaura tra impresa e Agenzia delle Entrate. Il TCF costituisce la piattaforma organizzativa attraverso la quale l'impresa dimostra di essere in grado di governare il rischio fiscale, mentre l'adempimento collaborativo rappresenta il sistema giuridico attraverso cui questa affidabilità produce un rapporto qualificato con l'amministrazione. L'adozione di un TCF efficace costituisce quindi una condizione essenziale per l'accesso al regime; inoltre il sistema deve essere certificato e deve garantire un'infrastruttura informativa idonea a consentire la condivisione delle situazioni fiscali rilevanti con l'amministrazione.

La contropartita dell'elevato livello di trasparenza richiesto all'impresa è rappresentata dai benefici dell'adempimento collaborativo. L'articolo evidenzia la possibilità di ridurre l'incertezza interpretativa, instaurare un'interlocuzione tempestiva con l'amministrazione, prevenire le controversie, ridurre il rischio di contestazioni successive e ottenere chiarimenti preventivi sulle operazioni fiscalmente rilevanti, oltre agli specifici effetti premiali previsti dalla normativa. Questi vantaggi non vengono però qualificati come agevolazioni fiscali in senso tradizionale. Sono piuttosto strumenti destinati a rendere più efficiente il rapporto tra contribuente e amministrazione, riducendo i costi del controllo e del contenzioso e favorendo livelli più elevati di compliance spontanea.
Anche l'accesso al regime è costruito sulla verifica dell'affidabilità organizzativa. L'impresa deve presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate accompagnata dalla documentazione necessaria a rappresentare il proprio sistema di gestione del rischio fiscale. L'istruttoria non è finalizzata principalmente a verificare singole posizioni fiscali, ma a capire se l'assetto organizzativo sia concretamente in grado di presidiare il rischio. Per questo vengono analizzate la coerenza della tax strategy, l'assegnazione delle responsabilità, la completezza della mappatura dei rischi, l'efficacia dei controlli, la qualità dei flussi informativi e l'esistenza di adeguati meccanismi di monitoraggio e aggiornamento. Particolare importanza viene attribuita alla capacità dell'impresa di far emergere tempestivamente le questioni fiscali rilevanti e di rappresentarle correttamente all'amministrazione.
L'ammissione al regime, tuttavia, non conclude il processo. Il TCF deve essere continuamente monitorato e deve conservare nel tempo le caratteristiche che hanno consentito l'ingresso nel sistema. L'impresa deve quindi aggiornare la mappatura dei rischi, rivedere le procedure, gestire le anomalie, documentare le attività di controllo e comunicare tempestivamente le situazioni che possono generare rischi fiscali significativi. Il TCF viene quindi concepito come un sistema dinamico che accompagna l'intera vita dell'organizzazione e si adatta alla sua evoluzione.
Questo nuovo approccio modifica anche la funzione della verifica fiscale. L'adesione all'adempimento collaborativo non comporta la rinuncia ai poteri istruttori dell'amministrazione: restano possibili accessi, ispezioni, richieste documentali, indagini finanziarie e tutte le altre attività previste dall'ordinamento. Cambia però il contesto nel quale queste attività vengono svolte. In un sistema tradizionale la verifica può rappresentare il primo momento in cui l'amministrazione acquisisce una conoscenza approfondita dell'impresa; nel modello collaborativo, invece, una parte significativa delle informazioni sui rischi è già stata resa disponibile attraverso il rapporto preventivo. Ne deriva uno spostamento dell'attività di controllo dalla semplice ricerca della violazione alla valutazione del rischio, dalla ricostruzione ex post alla verifica dei processi che hanno generato l'operazione, dall'acquisizione delle informazioni alla validazione di informazioni già condivise e dall'analisi del comportamento individuale alla valutazione dell'affidabilità del sistema di controllo interno.
La stessa logica deve essere trasferita nell'ambito doganale attraverso l'Operatore Economico Autorizzato, AEO. L'AEO è uno dei principali strumenti attraverso i quali l'ordinamento doganale dell'Unione cerca di combinare efficacia dei controlli e facilitazione del commercio internazionale. Anche in questo caso l'amministrazione concentra le proprie risorse sui soggetti maggiormente esposti al rischio, riconoscendo invece semplificazioni agli operatori che dimostrano di possedere elevati standard di affidabilità, correttezza e trasparenza. L'AEO è quindi una forma di certificazione dell'affidabilità dell'operatore, fondata su una verifica preventiva della sua organizzazione, delle procedure adottate e della capacità di garantire il rispetto della normativa doganale.
La disciplina AEO trova oggi il principale riferimento nel Codice Doganale dell'Unione, Regolamento UE n. 952/2013, in particolare negli articoli 38 e seguenti.
Nella parte finale, l'articolo mette a confronto i due modelli, fiscale e doganale, sostenendo che TCF e AEO possono essere considerati due strumenti funzionalmente analoghi. Appartengono a ordinamenti differenti e hanno discipline specifiche diverse, ma condividono la stessa impostazione: l'amministrazione non si limita più a verificare *ex* post la correttezza degli adempimenti, ma valuta preventivamente la capacità dell'impresa di prevenire errori, gestire i rischi e garantire trasparenza e tracciabilità. Per questo l'AEO viene definito, in ambito doganale, come una sorta di equivalente funzionale del *Tax Control Model* in ambito tributario. (EM)

Prassi Amministrativa

Adempimento collaborativo – *Tax control framework* – Nuove istruzioni per la mappatura dei rischi fiscali
Provv. Agenzia delle entrate 6 luglio 2026, n. 200904, nel sito web www.agenziaentrate.it

Il provvedimento contiene ulteriori specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dai contribuenti, ad integrazione e aggiornamento dei precedenti provvedimenti dell'Agenzia delle entrate.
Sono interessati i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo – di cui all'art. 3 (*Tax Control Framework*). La norma citata intende promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, nonché realizzare condizioni di certezza e di stabilità nell'applicazione della norma tributaria e ridurre il contenzioso.
Nello specifico, in collaborazione con l'OIC, il provvedimento in esame disciplina due nuove casistiche di rischio fiscale derivante dai principi contabili, ossia:

- trattamento contabile delle cripto-valute;
- trattamento contabile del diritto d'uso esclusivo di un'infrastruttura.

Nell'ambito della collaborazione istituzionale, l'OIC ha curato gli aspetti contabili delle schede tecniche mentre l'Agenzia delle entrate ha definito il relativo inquadramento fiscale.

Adempimento collaborativo – Nuovo regime – TFC – Chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi
Circ. Agenzia delle entrate 6 agosto 2026, n. 6/E, nel sito web www.agenziaentrate.it

La circolare fornisce chiarimenti e delucidazioni operative agli Uffici in merito ai principali istituti che caratterizzano il regime di adempimento collaborativo, alla luce della riforma varata con legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale) e successivi decreti delegati.
La circolare si articola in due distinte parti.
Una prima parte, di carattere generale, è dedicata all'inquadramento sistematico del regime, all'illustrazione delle origini e della *ratio* dell'istituto, nonché dei principali interventi innovativi recati dalla riforma.
Una seconda parte, di carattere speciale, è impostata secondo lo schema "domanda-risposta".
In particolare, la circolare ha chiarito che:

- il progressivo abbassamento della soglia dimensionale di accesso (fissata da 500 milioni di euro dal 2026) si accompagna alla possibilità di estensione del regime alle società del medesimo gruppo civilistico prive dei requisiti dimensionali, a condizione che almeno un soggetto del gruppo li possieda e sia adottato un *Tax Control Framework* (TCF) integrato e unitario;
- il TCF è soggetto a certificazione triennale da parte di un professionista indipendente, in cui vengano mappati i rischi fiscali originati dai Principi contabili. A tal fine è ammesso l'utilizzo dei modelli di controllo già previsti dalla legge 262/2005;
- viene confermato il potenziamento della *penalty protection*: l'analisi preventiva dei rischi fiscali assicura l'esimente sanzionatoria, sia amministrativa che penale (con esclusione della rilevanza penale e del conseguente obbligo di comunicazione della *notitia criminis* per il reato di dichiarazione infedele);
- la mappatura dei rischi di adempimento e di quelli interpretativi non significativi, inoltre, assicura la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative, mentre la certificazione del TCF garantisce la contrazione dei termini per l'attività di accertamento.

Per i soggetti che hanno trasmesso la domanda di ammissione al regime di adempimento collaborativo nel 2024 (dopo il 18 gennaio) e nel 2025, la circolare ha precisato il termine per l'aggiornamento triennale della certificazione.
Al riguardo, è stata affermata la tesi interpretativa, secondo la quale, per le certificazioni che verranno rilasciate entro il 30 settembre 2026 (31 dicembre 2026 per effetto della proroga), l'aggiornamento delle stesse dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2029.

In coerenza con siffatta *ratio*, la certificazione di aggiornamento rilasciata nel 2029 dovrà comunque contenere la valutazione di efficacia operativa per tutti i periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell'istanza (2024 o 2025) e il 2028.
La circolare ha chiarito, che per i soggetti già ammessi o che hanno già presentato istanza di accesso al regime di adempimento collaborativo alla data del 18 gennaio 2024 l'attestazione dell'efficacia operativa del TCF – da acquisire entro il 31 dicembre 2026 – "deve avere ad oggetto l'attività di controllo svolta nel 2024 e nel 2025". La successiva attestazione avrà a oggetto le attività di controllo svolte durante le annualità 2026-2027-2028 e dovrà essere acquisita entro il 31 dicembre 2029.
Il documento di prassi dell'Agenzia contiene poi un'importante conferma in merito alla "descrizione di eventuali carenze non significative ai fini dell'affidabilità del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali riscontrate nel corso della procedura di certificazione, nonché l'indicazione delle azioni correttive da attuare".
L'Agenzia afferma che il certificatore, nello svolgimento della propria attività, deve limitarsi a riportare eventuali carenze non significative riscontrate e indicare le azioni che la società aderente al regime ha identificato al fine di porvi rimedio. Le menzionate informazioni potranno essere richiamate nella relazione del certificatore e riportate in allegato alla stessa, per le finalità informative dell'Agenzia.

ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)

Prassi Amministrativa

Accertamento – Possibilità di presentare una dichiarazione integrativa al solo fine di variare la destinazione di un credito da rimborso a cessione - Esclusione
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 luglio 2026, n. 147, nel sito web www.eutekne.it

Nella dichiarazione di gruppo è priva di efficacia la dichiarazione integrativa finalizzata a modificare la scelta della gestione delle eccedenze IRES da rimborso a cessione infragruppo *ex* art. 43-*ter* del DPR n. 602/73.
Tale modifica, infatti, non rientra né nell'ambito applicativo dell'art. 2, comma 8, del DPR n. 322/98, in quanto non è finalizzata alla correzione di un errore e né nella fattispecie contemplata dall'art. 2, comma 8-*ter*, del DPR n. 322/98, la quale riguarda il solo passaggio da rimborso a compensazione. Tali ipotesi, secondo l'Agenzia delle entrate, devono considerarsi tassative e, al di fuori di esse, la dichiarazione integrativa non è considerata valida.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Dottrina

"Il regime fiscale degli impatriati a due anni dalla sua rivisitazione: ombre e luci" di A. CROSTI e S. VIGNOLI, in Fisc. e comm. Int. 7/2026, pag. 101

Il regime degli impatriati è particolarmente complesso per la contemporanea esistenza di tre differenti discipline. Vi è innanzitutto il cosiddetto "primo" regime, relativo ai contribuenti trasferitisi entro il 29 aprile 2019 che ancora beneficiano dell'agevolazione grazie alla proroga quinquennale a pagamento. Vi è poi il "vecchio" regime dell'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, modificato dal D.L. n. 34/2019, applicabile ai trasferimenti avvenuti dal 30 aprile 2019 e ancora rilevante per coloro che si trovano nel primo quinquennio o nella relativa proroga. Infine, per i trasferimenti dal 2024 opera il "nuovo" regime dell'art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023.

Gli AA. evidenziano che la disciplina continua a essere caratterizzata da un elevato grado di incertezza interpretativa. Nel solo primo trimestre del 2026 vengono richiamati cinque interpelli in materia e, considerando il periodo dal 1° gennaio 2025, gli interpelli citati salgono complessivamente a 22. Una parte riguarda persino il vecchio regime. Secondo gli AA., questo dato, insieme al contenzioso esistente, dimostra che la normativa presenta ancora lacune e aree di incertezza, nelle quali l'Agenzia delle entrate ha talvolta assunto un ruolo interpretativo particolarmente incisivo.
Per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 1° gennaio 2024, la disciplina è significativamente meno favorevole rispetto a quella precedente. Il 2024 costituisce quindi il vero spartiacque. Chi aveva trasferito la residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023 continua invece a beneficiare del vecchio regime, anche se il rapporto di lavoro è iniziato nel corso del 2024.
Il nuovo regime riguarda i redditi di lavoro dipendente, quelli assimilati al lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non è più compreso, diversamente dalla disciplina precedente, il reddito derivante dall'esercizio di un'impresa individuale. In via ordinaria, il reddito agevolato concorre alla formazione della base imponibile soltanto per il 50%, quindi il restante 50% è escluso da imposizione. In presenza di determinate condizioni familiari, la base imponibile scende al 40%, con conseguente esclusione del 60%. Il beneficio opera normalmente per cinque periodi d'imposta e, soltanto in circostanze particolari, può arrivare a otto anni. È stato inoltre introdotto un limite di 600.000 euro annui di reddito agevolabile. La parte eccedente tale soglia è integralmente assoggettata a tassazione.
La differenza con il precedente regime è notevole. In precedenza l'abbattimento ordinario era del 70%, quindi veniva tassato soltanto il 30% del reddito, e poteva arrivare al 90% per i trasferimenti in determinate aree del Mezzogiorno. Non esisteva inoltre il plafond di 600.000 euro.
Per le remunerazioni variabili, come *stock option* e altri piani incentivanti, occorre inoltre prestare particolare attenzione al momento di maturazione e percezione del reddito, poiché può incidere sulla possibilità concreta di applicare l'agevolazione.
L'articolo individua dieci variabili che determinano concretamente la possibilità e l'intensità dell'agevolazione: tipo di attività svolta, periodo di precedente residenza all'estero, identità del datore di lavoro o appartenenza al medesimo gruppo, eventuale precedente attività in Italia all'interno dello stesso gruppo, qualificazione professionale, acquisto dell'abitazione principale, presenza di figli minori al momento del trasferimento o successivamente, permanenza minima in Italia e possibilità di prorogare il regime.
La regola ordinaria richiede che il lavoratore non sia stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento. Si tratta di un irrigidimento rispetto al precedente requisito di due periodi d'imposta. L'articolo affronta anche la questione dell'AIRE: la mancata iscrizione non impedisce necessariamente l'accesso al regime quando il contribuente possa dimostrare di essere stato fiscalmente residente in un altro Stato sulla base di una Convenzione contro le doppie imposizioni. Gli AA. ritengono che tale possibilità possa valere anche nel nuovo sistema, tenuto conto della natura relativa della presunzione derivante dall'iscrizione anagrafica.
È inoltre importante che non sia necessario essere stati in passato residenti in Italia: il regime può essere utilizzato anche da un cittadino straniero che non abbia mai avuto precedentemente la residenza italiana.
Particolarmente rilevante è poi l'evoluzione interpretativa relativa al collegamento tra trasferimento e attività lavorativa. Secondo l'orientamento richiamato dagli AA., nel nuovo regime non è più indispensabile che al momento del trasferimento siano già presenti tutti i requisiti per usufruire dell'agevolazione. Questi possono maturare successivamente. Il contribuente può quindi iniziare a beneficiare del regime quando le condizioni si realizzano, naturalmente limitatamente ai periodi residui del quinquennio agevolabile.
Una delle modifiche più significative riguarda le mobilità infragruppo. Se il lavoratore, dopo il trasferimento in Italia, presta attività per lo stesso datore di lavoro per il quale lavorava all'estero, oppure per un soggetto appartenente al medesimo gruppo, non sono sufficienti tre periodi d'imposta di precedente residenza estera: ne occorrono almeno sei.
La soglia aumenta ulteriormente a sette periodi d'imposta quando, prima di trasferirsi all'estero, il soggetto aveva già lavorato in Italia per lo stesso datore di lavoro o nell'ambito dello stesso gruppo. Secondo gli AA., l'inasprimento risponde alla volontà di contrastare forme di pianificazione costruite

artificialmente intorno al regime degli impatriati e contribuisce anche a risolvere le controversie relative ai lavoratori precedentemente distaccati all'estero.
Un'altra restrizione fondamentale è la reintroduzione del requisito dell'elevata qualificazione professionale o specializzazione. Il nuovo regime torna quindi maggiormente alla propria finalità originaria: non incentivare indiscriminatamente qualsiasi lavoratore che si trasferisca in Italia, ma attrarre capitale umano qualificato. Non è però necessario che il dipendente svolga funzioni direttive o mansioni direttamente corrispondenti alla qualificazione posseduta.
L'accertamento concreto della qualificazione rimane problematico. Gli AA. ricordano che si tratta di una valutazione tecnica che non può essere risolta attraverso l'interpello fiscale, poiché può richiedere verifiche demandate ad altre amministrazioni. Interessante è inoltre il chiarimento secondo cui la qualificazione non coincide necessariamente con il possesso della laurea: anche un soggetto non laureato può soddisfare il requisito attraverso un adeguato livello di esperienza professionale.
È previsto il prolungamento dell'agevolazione per ulteriori tre anni se il soggetto sia diventato proprietario di un immobile residenziale destinato ad abitazione principale in Italia entro il 31 dicembre 2023 e comunque nei dodici mesi precedenti il trasferimento. Rispetto al vecchio regime, la disciplina è molto più restrittiva: in precedenza l'acquisto poteva consentire una proroga di cinque anni e non era necessario destinare l'immobile ad abitazione principale.
Gli AA. precisano inoltre che la sola nuda proprietà o l'usufrutto non sono sufficienti, così come non sarebbero idonei l'acquisto per donazione o successione e la mera stipulazione di un preliminare. La *ratio* è che l'acquisto deve testimoniare un effettivo radicamento economico e sociale del contribuente in Italia. Proprio per questo gli AA. trovano poco comprensibile che il legislatore abbia contemporaneamente reso più difficile l'accesso alla proroga e ridotto la sua durata.
Un importante elemento favorevole riguarda i figli minori. Se il contribuente si trasferisce in Italia con un figlio minore residente in Italia, il reddito agevolato concorre alla base imponibile soltanto nella misura del 40%, anziché del 50%. In termini sostanziali, quindi, il 60% del reddito agevolabile è escluso dalla tassazione.
Lo stesso trattamento opera se il figlio nasce o viene adottato dopo il trasferimento. L'articolo richiama inoltre la prassi secondo cui il beneficio non viene meno quando il figlio successivamente diventa maggiorenne e può essere utilizzato da entrambi i genitori, ricorrendone naturalmente le condizioni.
Il nuovo regime impone una permanenza minima di quattro periodi d'imposta, rispetto ai due richiesti dalla precedente normativa. Se il lavoratore lascia l'Italia prima del completamento di tale periodo, decade dal beneficio e deve restituire le agevolazioni già fruite, maggiorate degli interessi. Una differenza importante rispetto alla precedente disciplina è che la violazione non comporta l'applicazione di sanzioni.
L'articolo chiarisce anche un aspetto spesso trascurato: il regime degli impatriati non costituisce un regime generale di favore per tutti i redditi del nuovo residente. L'agevolazione riguarda i redditi di lavoro prodotti in Italia. Il contribuente, una volta fiscalmente residente in Italia, rimane invece soggetto al principio della *worldwide taxation* e deve quindi dichiarare, in linea generale, anche i redditi di fonte estera. Se tali redditi sono imponibili sia all'estero sia in Italia, operano normalmente i meccanismi di credito per le imposte pagate all'estero. Se, in forza di una Convenzione, sono imponibili esclusivamente nello Stato della fonte, non entrano invece nella base imponibile italiana.
La parte finale dell'articolo confronta il modello italiano con il regime francese dell'art. 155 B del *Code général des impôts*. In Francia occorre essere stati domiciliati all'estero nei cinque anni civili precedenti e il trasferimento deve essere direttamente collegato all'attività lavorativa. A differenza del nuovo sistema italiano, quindi, non può trasferirsi prima in Francia e successivamente trovare lavoro chi intenda utilizzare il regime.
Il regime francese è però molto più lungo: può arrivare fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di inizio dell'attività lavorativa. È richiesto anche il trasferimento in Francia del centro della vita familiare e l'esercizio dell'attività lavorativa principale nel Paese. Inoltre, il beneficio è fortemente collegato all'impresa che ha determinato il trasferimento: cessa normalmente se il lavoratore interrompe il rapporto, mentre continua se cambia funzione all'interno della stessa impresa o si sposta all'interno del medesimo gruppo.

Il meccanismo fiscale è diverso da quello italiano. In Francia è agevolato il cosiddetto *prime d'impatriation*, ossia la componente della remunerazione collegata al trasferimento, insieme a determinate remunerazioni relative ad attività svolte all'estero nell'interesse del datore francese. Sono inoltre previsti benefici su alcune categorie di redditi esteri, come redditi di capitale mobiliari, determinati proventi della proprietà intellettuale e plusvalenze su valori mobiliari.
Comunque, nonostante la stretta del 2024, il sistema italiano mantiene una notevole capacità attrattiva. Rispetto al modello francese conserva maggiore flessibilità e uno sconto fiscale potenzialmente più elevato. (EM)

Prassi Amministrativa

Agevolazioni – Cessione a terzi dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate – Modalità
Consulenza giuridica Agenzia delle entrate 3 luglio 2026, n. 8, nel sito web www.eutekne.it

La risposta ha confermato che i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle imposte anticipate (DTA) non sono liberamente cedibili secondo le ordinarie regole civilistiche dell'art. 1260 c.c., ma devono sottostare alle formalità previste dall'art. 43-*bis* del DPR 602/73 in termini generali e dall'art. 43-*ter* dello stesso DPR 602/73 per i trasferimenti infragruppo.
Questo principio vale sia per le trasformazioni delle DTA effettuate secondo la disciplina generale dell'art. 2 commi 55 ss. del DL 225/2010, sia per le trasformazioni effettuate ai sensi dell'art. 44-*bis* del DL 34/2019.

Agevolazioni – Emolumenti variabili sotto forma di *bonus* e *stock option* a dirigenti del settore Finanziario – Addizionale del 10%
Provv. Agenzia delle entrate 30 luglio 2026, n. 223895, nel sito web www.agenziaentrate.it

L'art. 1, comma 137, della legge di Bilancio 2026 ha inserito nell'art. 33, D.L. n. 78/2010 il comma 2-*ter*, che esclude, al ricorrere di determinate condizioni, l'applicazione dell'addizionale del 10% sugli emolumenti variabili, eccedenti la parte fissa della retribuzione, corrisposti ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore finanziario.
Il provvedimento in esame detta le modalità e i termini di attuazione della suddetta disposizione.
In particolare, viene stabilito che:

- l'agevolazione (ossia la disapplicazione dell'aliquota addizionale) è subordinata a un versamento, da parte dei datori di lavoro del settore finanziario, a favore di Enti del Terzo Settore (Ets). Precisamente, chi eroga gli emolumenti variabili deve effettuare, a favore di uno o più Ets, disciplinati dal D.Lgs. n. 117/2017, un versamento almeno pari al doppio dell'addizionale complessivamente dovuta per il periodo di riferimento. Il versamento dev'essere commisurato all'intero ammontare dell'addizionale dovuta nel periodo d'imposta cui si riferisce l'agevolazione. Qualora, a seguito delle operazioni di conguaglio, emerga che l'importo già versato sia inferiore al minimo richiesto dalla norma (pari al doppio dell'addizionale dovuta), l'erogatore non perde automaticamente il beneficio, ma può integrare la somma mancante effettuando un versamento aggiuntivo agli Ets entro 60 giorni dal termine previsto dall'art. 4, comma 6-*quater*, DPR 322/1998 (termine per la consegna della Certificazione Unica);
- i destinatari delle donazioni devono essere effettivamente indipendenti rispetto a chi eroga gli emolumenti: non possono, quindi, essere scelti Enti che controllano il donatore, che ne sono controllati o che appartengono al medesimo gruppo di controllo;
- la somma dev'essere donata tramite bonifico. Si considerano comunque validi anche i pagamenti, che siano stati eseguiti prima della pubblicazione del provvedimento in esame, con strumenti diversi, purché tracciabili e regolarmente rendicontati dall'Ente beneficiario;

- i soggetti, che attribuiscono *stock option* e *bonus* agevolabili ai beneficiari della misura, devono indicare nella propria dichiarazione dei redditi sia l'ammontare delle somme versate sia i codici fiscali degli Enti beneficiari e sono tenuti a conservare la documentazione che dimostri l'addizionale complessivamente dovuta e gli importi effettivamente erogati;
- nella Certificazione Unica rilasciata ai dirigenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che percepiscono gli emolumenti variabili, il sostituto d'imposta deve attestare la mancata applicazione dell'aliquota addizionale del 10%.

Le disposizioni previste dal provvedimento si applicano alle remunerazioni variabili erogate a partire dal 1°gennaio 2026. Poiché il modello Redditi che conterrà le informazioni richieste dal provvedimento stesso sarà approvato solamente nel 2027, è previsto un regime transitorio per i versamenti effettuati nel corso del 2026: i versamenti eseguiti dal 1° gennaio 2026 fino alla chiusura del periodo d'imposta, qualora questa avvenga prima del 31 dicembre 2026, dovranno essere riportati nel modello Redditi che sarà approvato nel 2027.
Nello stesso modello dovranno essere indicati anche i versamenti effettuati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.

ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

Dottrina

"Fondi pensione UE e partecipazioni *black list* nel correttivo per la riforma fiscale" di R. PARISOTTO, ne Il fisco 28/2026, pag. 2556

L'articolo analizza due interventi contenuti nello schema del cosiddetto "Decreto Omnibus", il quarto decreto correttivo della riforma fiscale: l'aumento della ritenuta sui dividendi corrisposti ai fondi pensione europei e l'inasprimento dell'imposta sostitutiva prevista per l'affrancamento delle partecipazioni detenute in società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.
Il provvedimento al momento della redazione dell'articolo, era ancora in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026, mentre ad oggi il Decreto Omnibus è stato convertito in legge.
Per quanto riguarda specificamente i redditi finanziari, il Titolo VII dello schema contiene due disposizioni, gli articoli 22 e 23, rispettivamente dedicate ai dividendi corrisposti ai fondi pensione europei e all'affrancamento delle partecipazioni "*black list*". L'A. precisa che questi interventi non rappresentano la più ampia riforma dei redditi finanziari originariamente prospettata dalla Legge delega. Quest'ultima prevedeva interventi più radicali, come l'unificazione delle categorie dei redditi di capitale e dei redditi diversi e il superamento del criterio di maturazione in favore del criterio di cassa. Tale riforma complessiva non è stata attuata, secondo quanto riportato nell'articolo, per carenza delle necessarie risorse finanziarie.
Il primo intervento esaminato riguarda la tassazione dei dividendi corrisposti ai fondi pensione europei. L'articolo 22 dello schema modifica l'art. 27, comma 3, del DPR n. 600/1973, aumentando dall'11% al 20% la ritenuta applicabile agli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. La medesima disciplina riguarda anche i sottoconti esteri dei prodotti pensionistici individuali paneuropei, i cosiddetti PEEP, disciplinati dal Regolamento UE 2019/1238.
La modifica deve essere effettuata contemporaneamente su due testi normativi. Da un lato viene modificato il vigente DPR n. 600/1973; dall'altro viene modificato anche l'art. 55 del Testo Unico in materia di versamenti e riscossione, approvato con D.Lgs. n. 33/2025, destinato a sostituire il DPR n. 600/1973 ma la cui entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2027. Si tratta quindi di un intervento normativo "a doppio binario", necessario per garantire la coerenza della disciplina prima e dopo l'entrata in vigore del nuovo Testo Unico.
La ragione sostanziale dell'aumento dall'11% al 20% è l'eliminazione dell'asimmetria rispetto ai fondi pensione italiani. Questi ultimi sono infatti soggetti a un'imposta sostitutiva del 20% sul risultato netto

maturato in ciascun periodo d'imposta. L'aliquota applicabile ai fondi pensione italiani era anch'essa pari all'11% fino al 31 dicembre 2014, mentre successivamente è stata portata al 20%. L'intervento proposto realizza pertanto un allineamento dell'aliquota applicabile ai percettori europei rispetto al livello di tassazione previsto per i fondi pensione nazionali.
L'A. evidenzia, tuttavia, un possibile problema di coordinamento. L'art. 27, comma 3, del DPR n. 600/1973 prevede anche, in determinate circostanze, un rimborso a favore dei soggetti non residenti pari a undici ventiseiesimi della ritenuta subita. L'A. si domanda quindi se, a seguito dell'aumento dell'aliquota al 20%, non sia necessario modificare anche questa parte della disposizione, evitando un disallineamento interno alla norma.
Dal punto di vista temporale, la nuova ritenuta del 20% dovrebbe applicarsi agli utili "corrisposti" a decorrere dall'entrata in vigore del decreto. Assume quindi rilevanza il momento dell'effettiva corresponsione del dividendo e non il periodo nel quale l'utile è maturato o la partecipazione è stata detenuta. La modifica riguarda esclusivamente la misura del prelievo: non vengono modificati né i presupposti applicativi né la natura della ritenuta né gli adempimenti richiesti ai sostituti d'imposta.
La seconda modifica analizzata riguarda l'affrancamento delle partecipazioni detenute in società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata. L'articolo 23 dello schema interviene sull'art. 5 della Legge n. 448/2001, prevedendo un'aliquota maggiorata del 31%, rispetto all'ordinaria aliquota del 21%, per la rideterminazione del valore di determinate partecipazioni "*black list*".
La disciplina generale consente infatti, in via opzionale, di rideterminare fiscalmente il valore delle partecipazioni detenute al di fuori dell'attività d'impresa. Il valore così rideterminato può essere assunto come nuovo valore fiscalmente riconosciuto ai fini della successiva determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere *c*) e *c-bis*), del TUIR, relative rispettivamente alle partecipazioni qualificate e non qualificate. In termini sostanziali, il contribuente anticipa il pagamento di un'imposta sostitutiva sul valore della partecipazione per poter utilizzare tale valore rivalutato nel calcolo dell'eventuale futura plusvalenza.
L'aliquota ordinaria per questa operazione è stata fissata al 21%. Il Decreto Omnibus introduce invece l'aliquota del 31% quando ricorrono congiuntamente determinate condizioni: deve trattarsi di titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati e tali strumenti devono essere emessi da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato secondo i criteri dell'art. 47-*bis*, comma 1, del TUIR.
L'art. 47-*bis* individua, in sintesi, i regimi fiscali privilegiati sulla base del livello di tassazione applicabile all'impresa estera, distinguendo anche in funzione dell'esistenza o meno di un rapporto di controllo. In assenza del requisito del controllo, assume particolare rilievo il fatto che il livello nominale di tassazione estera sia inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Nel confronto devono essere considerati anche eventuali regimi fiscali speciali che, attraverso esenzioni o riduzioni della base imponibile, siano in grado di ridurre sostanzialmente il prelievo fiscale.
Poiché l'aliquota maggiorata riguarda partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, il valore da affrancare deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato. La perizia deve essere redatta e giurata entro il 30 novembre, deve essere conservata dal contribuente e deve essere trasmessa all'Amministrazione finanziaria qualora questa ne faccia richiesta. I dati relativi alla rideterminazione devono inoltre essere indicati nella dichiarazione annuale dei redditi.
Accanto all'incremento dell'aliquota dal 21% al 31%, il decreto introduce un secondo elemento peggiorativo per le partecipazioni black list. In via ordinaria, infatti, l'imposta sostitutiva relativa all'affrancamento può essere pagata in un'unica soluzione oppure in tre rate di pari importo. Per le partecipazioni non quotate localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata, invece, l'imposta sostitutiva del 31% non potrà essere rateizzata. Il contribuente sarà pertanto tenuto a effettuare il versamento integralmente. L'A, sottolinea che né la Relazione illustrativa né la Relazione tecnica forniscono una motivazione specifica per questa scelta.
Un aspetto particolarmente importante riguarda la convenienza economica dell'affrancamento. L'A. ricorda che l'utilizzo del valore rideterminato in luogo del costo originario della partecipazione non consente di realizzare minusvalenze fiscalmente utilizzabili ai sensi dell'art. 68, comma 5, TUIR. Pertanto, la scelta di procedere alla rivalutazione non è automaticamente conveniente. Il contribuente deve confrontare l'imposta sostitutiva, che nel caso delle partecipazioni *black list*

arriverebbe al 31% del valore della partecipazione, con l'imposta che sarebbe altrimenti dovuta sulla plusvalenza effettivamente realizzata al momento della cessione.
In altri termini, l'aumento dell'aliquota riduce significativamente l'attrattività dell'affrancamento. Poiché l'imposta sostitutiva colpisce il valore della partecipazione e non semplicemente la plusvalenza latente, occorre verificare caso per caso se il beneficio derivante dall'incremento del costo fiscalmente riconosciuto sia sufficiente a compensare l'onere immediato derivante dall'applicazione dell'aliquota del 31%.
Un ulteriore profilo problematico riguarda la decorrenza della nuova disciplina. A differenza dell'art. 22 sui fondi pensione, l'art. 23 non contiene una specifica disposizione relativa alla propria efficacia temporale. L'A. ritiene che la nuova aliquota dovrebbe interessare le partecipazioni detenute al 1° gennaio 2026 e successivamente affrancate entro il 30 novembre 2026. (EM)

****

Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n.148, (decreto *Omnibus*) in vigore dal 12 agosto 2026 non ha modificato le disposizioni commentate nell'articolo.

Prassi Amministrativa

Accordi internazionali – Fusione per incorporazione tra fondi di investimento esteri – Trattamento fiscale
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 luglio 2026, n. 149, nel sito web www.eutekne.it

L'Agenzia delle entrate analizza gli effetti fiscali sugli investitori residenti in Italia a fronte della fusione per incorporazione tra fondi Ucits irlandesi e fondi Ucits lussemburghesi.
Le norme sugli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) prevedono che la fusione sia un'operazione che determina lo scioglimento, senza liquidazione, dell'Organismo stesso o di un suo comparto, a cui segue il trasferimento delle attività e passività in altro OICR, con assegnazione di azioni o quote equivalenti ai partecipanti dell'OICR oggetto di fusione.
L'articolo 10-*ter*, legge 77/1983 – nel disciplinare il regime tributario dei redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lett. *g*) del TUIR – prevede che la fusione comporti la tassazione, in capo ai partecipanti ad un fondo comune, dei proventi maturati al momento della fusione solo nei seguenti casi:

- distribuzione di proventi, in costanza di partecipazione all'Organismo di Investimento;
- riscatto o liquidazione delle quote o azioni;
- cessione delle quote o azioni;
- trasferimento di quote o azioni ad un diverso intestatario (cessione);
- conversione di quote o azioni da un comparto ad un altro dello stesso fondo.

L'assegnazione, agli investitori italiani, delle quote dei fondi dell'Organismo incorporante, non traducendosi in alcune delle suddette ipotesi di tassazione, va considerata un'operazione avente natura non realizzativa e quindi nessuna ritenuta va operata all'atto dell'assegnazione stessa.

IRES

Prassi Amministrativa

IRES – Residenza fiscale della partecipata – Applicazione dei regimi fiscali dello stato di localizzazione – Assenza del requisito per beneficiare della *participation exemption*
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 8 luglio 2026, n. 135, nel sito web www.eutekne.it

Per beneficiare della *participation exemption*, l'art. 87 comma 1, lett. *c*), del TUIR richiede che la società partecipata non sia residente in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata (c.d. "primo requisito oggettivo").

Il successivo comma 2 stabilisce che tale requisito deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi di imposta anteriori al realizzo.
Con riferimento al regime della *participation exemption*, l'Agenzia delle entrate ha analizzato la sussistenza del requisito della residenza della partecipata *ex* art. 87 comma 1, lett. *c*), del TUIR in caso di cessione di una partecipazione in una società residente nella Repubblica di Serbia che adotta una norma speciale sulla tassazione dell'utile delle persone giuridiche. Nel caso di specie, la partecipante residente e la partecipata serba non appartengono al medesimo gruppo.
Secondo l'art. 47-*bis* del TUIR, quando la partecipata non residente non risulta sottoposta a controllo del partecipante residente, il Paese di residenza risulta privilegiato se il livello nominale di tassazione risulta inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. A tal fine, si tiene conto anche di eventuali regimi speciali applicabili nello Stato estero.
Nel caso di specie, la società estera applica in Serbia una disciplina fiscale che consente di detassare l'utile societario corrispondente agli investimenti in immobilizzazioni strumentali effettuati, a condizione che tali investimenti superino l'importo di 1 miliardo di dinari serbi e che la medesima assuma, a tempo indeterminato, almeno 100 lavoratori dipendenti.
L'esenzione viene concessa "nel periodo di 10 anni proporzionalmente a tale investimento".
Su tali presupposti, l'Agenzia ritiene che la partecipata benefici di una disciplina fiscale che deve essere considerata un regime fiscale speciale *ex* art. 47-*bis* comma 1, lett. *b*), del TUIR. Ne deriva che la plusvalenza derivante dalla partecipazione nella società serba non presenta le caratteristiche richieste dall'art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR per beneficiare del regime di *participation exemption* di cui al medesimo articolo, posto che la partecipata estera deve essere considerata residente in uno Stato a fiscalità privilegiata.
Si segnala anche che la risposta ribadisce che per l'individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata è necessario adottare l'art. 47-*bis* del TUIR.

IRES – Operazioni straordinarie – Regime "a realizzo controllato" e valutazione antiabuso – Apporto di partecipazioni a patrimonio netto e restituzione di finanziamenti – Applicabilità – Assenza di abuso
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 7 agosto 2026, n. 155, nel sito web www.eutekne.it

L'Agenzia delle entrate ha escluso l'abuso del diritto nel caso di conferimento *ex* art. 177, comma 2, del TUIR senza aumento del capitale sociale e con imputazione integrale a riserva, in previsione di future distribuzioni di dividendi alla conferitaria e dell'eventuale rimborso dei finanziamenti erogati in passato dal socio.
L'operazione non produce alcun vantaggio fiscale indebito a condizione che le risorse rivenienti dai dividendi siano effettivamente impiegate in un'attività imprenditoriale e che il conferimento non sia preordinato a destinare la liquidità della società conferita al rimborso dei finanziamenti soci in luogo della distribuzione di dividendi.

IRES – Fusione – Operazione di MLBO contraddistinta dall'acquisizione di una partecipazione di minoranza – Disapplicazione delle disposizioni di cui all'art. 172, commi da 7 a 7-*ter*, TUIR sulle posizioni fiscali riportate dalla società veicolo
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 agosto 2026, n. 160, nel sito web www.eutekne.it

L'Agenzia delle entrate conferma che non è applicabile il disposto dell'art. 172, comma 7, del TUIR per le fusioni societarie che interessano le società veicolo nelle operazioni di MLBO (*merger leverage buy out*) anche se le medesime hanno acquisito una partecipazione di minoranza nella "*target*".
Infatti, una società veicolo può considerarsi "vitale", pur non avendo generato ricavi, se gestisce e porta a termine le attività necessarie per concludere con successo la fusione con la società *target*.

IRES – Fusione inversa del veicolo nella *target* a seguito di acquisizione con indebitamento
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 agosto 2026, n. 162, nel sito web www.eutekne.it

Dopo la risposta n. 160, la risposta a interpello n. 162, ha nuovamente confermato la disapplicazione delle limitazioni al riporto delle perdite e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili dell'art. 172, comma 7, del TUIR per le fusioni societarie che interessano le società veicolo nelle operazioni di MLBO (*merger leverage buy out*)

Giurisprudenza

Corti di Giustizia Tributaria

IRES – Operazioni straordinarie – Conferimento stabile organizzazione italiana di soggetto non residente - Imponibilità
Corte di Giust. Trib. I Milano 20 maggio 2026, n. 2028/5/26, nel sito web www.eutekne.it

Il regime di neutralità fiscale previsto dall'art. 179 del TUIR per il conferimento della stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente a favore di una conferitaria estera presuppone che le partecipazioni emesse dalla conferitaria siano attribuite alla stabile organizzazione.
In assenza di tale condizione, i beni dell'azienda della stabile organizzazione si considerano realizzati al valore normale.

IRES – Plusvalenze di fonte estera – Assoggettamento ad imposta sostitutiva – Credito per le imposte estere
Corte di Giust. Trib. I Brescia 3 giugno 2026, n. 413/2/26, nel sito web www.eutekne.it

L'imposta pagata nello Stato estero sulla plusvalenza realizzata da soci residenti in Italia a seguito della cessione della partecipazione in una società residente in tale Stato può essere detratta dall'imposta italiana anche se la plusvalenza è tassata in Italia con imposta sostitutiva.
La decisione si fonda sulla formulazione della Convenzione con il Brasile.

REDDITI DI CAPITALI

Dottrina

"La tassazione dei dividendi societari: dalle soglie introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 al ripristino del modello originario" di G. CORASANITI, in Strum Fin. e Fisc. 1/2026, pag. 51

L'articolo analizza l'evoluzione della disciplina fiscale dei dividendi societari nel corso del 2026, concentrandosi soprattutto sul tentativo, poi rapidamente abbandonato, della Legge di Bilancio 2026 di modificare profondamente il funzionamento della cosiddetta *dividend exemption*. L'A. parte dalla disciplina introdotta con la riforma IRES del 2003, esamina le nuove soglie previste dalla Legge di Bilancio, ne evidenzia le principali criticità e ricostruisce infine il successivo intervento del D.L. n. 38/2026, che ha sostanzialmente ripristinato il sistema precedente.
Una parte importante dell'analisi è poi dedicata all'IRAP sui dividendi e ai problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, che, a differenza della questione delle soglie, secondo l'A. rimangono ancora irrisolti.

Per comprendere la portata delle modifiche del 2026 bisogna partire dalla riforma del 2003. Con il D.Lgs. n. 344/2003 il legislatore aveva abbandonato il precedente sistema del credito d'imposta e aveva costruito il nuovo regime IRES intorno all'idea che l'utile societario dovesse essere tassato principalmente nel momento in cui viene prodotto dalla società. Quando quello stesso utile viene successivamente distribuito a un'altra società, non dovrebbe essere nuovamente assoggettato integralmente a imposizione, perché ciò determinerebbe una duplicazione del prelievo sul medesimo reddito.
Da questa impostazione deriva la regola contenuta nell'art. 89 TUIR, in base alla quale il 95% dei dividendi percepiti da una società soggetta a IRES viene escluso dal reddito imponibile. Solo il restante 5% concorre alla formazione della base imponibile.
L'aspetto importante sottolineato dall'A. è che questa esclusione del 95% non deve essere considerata una normale agevolazione concessa dal legislatore. Si tratta, piuttosto, di un elemento strutturale del sistema IRES, finalizzato proprio a evitare che lo stesso utile venga tassato più volte durante il suo passaggio da una società all'altra. Il meccanismo è inoltre coerente con la *participation exemption* prevista dall'art. 87 TUIR per determinate plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni.
Una caratteristica fondamentale del modello costruito nel 2003 era l'assenza di una soglia minima di partecipazione per poter beneficiare dell'esclusione del 95%. In altre parole, il regime si applicava anche quando la società percettrice possedeva una partecipazione molto piccola nella società che distribuiva il dividendo. La logica era che ciò che contava fosse la natura del reddito percepito, cioè il fatto che si trattasse di un utile già tassato presso la società che lo aveva prodotto, e non la dimensione della partecipazione detenuta dal socio.
È proprio su questo principio che interviene la Legge di Bilancio 2026. La riforma aveva infatti previsto che il regime di esclusione del 95% non fosse più applicabile indistintamente a tutte le partecipazioni, ma soltanto a quelle che superavano almeno una di due soglie alternative. La prima richiedeva una partecipazione diretta almeno pari al 5% del capitale della società partecipata. La seconda consentiva comunque di beneficiare dell'esclusione quando, pur non raggiungendo il 5%, la partecipazione posseduta aveva un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro. Era sufficiente soddisfare una sola delle due condizioni.
Si trattava di un cambiamento molto più significativo di quanto potesse apparire a prima vista. Nel sistema precedente, infatti, il trattamento fiscale dipendeva essenzialmente dalla natura del reddito. Un dividendo veniva escluso al 95% perché rappresentava la distribuzione di un utile già assoggettato a imposizione presso la società partecipata. Con la Legge di Bilancio 2026, invece, diventava decisiva anche la dimensione dell'investimento. Lo stesso dividendo avrebbe quindi potuto essere tassato in maniera completamente diversa a seconda della percentuale o del valore fiscale della partecipazione posseduta dal soggetto che lo riceveva.
La prima soglia, quella del 5%, presentava inoltre una particolarità. Per verificare il raggiungimento della percentuale potevano essere considerate anche determinate partecipazioni indirette detenute attraverso società controllate, tenendo conto della cosiddetta demoltiplicazione della catena partecipativa.
Più complessa era invece la seconda soglia, quella dei 500.000 euro, perché faceva riferimento al valore fiscale della partecipazione. Quest'ultimo non coincide necessariamente con il semplice prezzo originariamente pagato per acquistare le azioni o le quote, ma può essere modificato nel tempo da operazioni come versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, rinunce dei soci ai crediti, restituzioni di capitale e altre operazioni straordinarie.
Proprio qui emergeva una delle prime incoerenze evidenziate dall'A. Mentre per raggiungere il 5% era possibile considerare anche le partecipazioni indirette detenute attraverso società controllate, per raggiungere il valore fiscale di 500.000 euro il legislatore non aveva previsto un meccanismo analogo. Secondo l'A. questa distinzione era difficile da giustificare dal punto di vista economico, perché il fatto che l'investimento venga detenuto direttamente oppure attraverso una società controllata non modifica necessariamente il rischio economico sostenuto dall'investitore né la natura dell'investimento stesso.
La nuova disciplina generava poi ulteriori dubbi nel caso in cui uno stesso soggetto possedesse diverse categorie di azioni della stessa società oppure contemporaneamente azioni e strumenti finanziari partecipativi. La legge non chiariva, ad esempio, se fosse possibile sommare il valore

fiscale di diversi strumenti per raggiungere la soglia dei 500.000 euro. Secondo l'A. sarebbe stato più coerente considerare l'investimento nel suo complesso, privilegiando quindi la sostanza economica dell'operazione rispetto alla forma giuridica dei singoli strumenti.
Le nuove soglie non riguardavano soltanto i dividendi distribuiti tra società italiane. La Legge di Bilancio aveva esteso la medesima logica anche ai dividendi provenienti da società ed enti non residenti. Anche in questi casi, per beneficiare dell'esclusione del 95%, sarebbe stato necessario possedere almeno il 5% della società estera oppure una partecipazione avente valore fiscale almeno pari a 500.000 euro. Una logica analoga era stata inoltre introdotta per la ritenuta ridotta dell'1,20% applicabile, in determinate circostanze, ai dividendi corrisposti da società italiane a società residenti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo.
Il problema più rilevante della riforma, secondo l'A., riguardava però la doppia imposizione economica. Se una società deteneva una partecipazione inferiore al 5% e contemporaneamente di valore fiscale inferiore a 500.000 euro, il dividendo ricevuto non avrebbe più beneficiato dell'esclusione del 95%, ma sarebbe stato integralmente imponibile. In questo modo un utile già tassato presso la società che lo aveva prodotto sarebbe stato nuovamente tassato integralmente presso la società che lo riceveva. Se poi quell'utile fosse stato distribuito ulteriormente lungo una catena societaria, il fenomeno avrebbe potuto ripetersi.
L'articolo rende molto evidente il problema attraverso degli esempi numerici.
Parallelamente, la Legge di Bilancio aveva modificato anche la disciplina delle plusvalenze. Per mantenere una certa simmetria tra dividendi e plusvalenze, le stesse soglie del 5% e dei 500.000 euro erano state introdotte anche nell'ambito della *participation exemption* prevista dall'art. 87 TUIR. Anche l'esenzione del 95% delle plusvalenze avrebbe quindi richiesto il rispetto delle nuove condizioni quantitative.
Questa riforma, tuttavia, ha avuto vita molto breve. Con l'art. 11 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, il legislatore è intervenuto eliminando le soglie introdotte pochi mesi prima. L'aspetto decisivo è che l'eliminazione opera con effetto dal 1° gennaio 2026. Di fatto, quindi, vengono neutralizzati gli effetti delle modifiche contenute nella Legge di Bilancio e viene ripristinata la continuità con il precedente regime fiscale.
Il risultato è che si torna al modello tradizionale: l'esclusione del 95% dei dividendi non dipende più dal possesso di almeno il 5% della società partecipata né dal raggiungimento di un valore fiscale di almeno 500.000 euro. Anche le corrispondenti modifiche introdotte in materia di PEX vengono eliminate. Secondo l'A., questo ritorno al modello precedente è maggiormente coerente con la funzione stessa della *dividend exemption*, cioè evitare che il medesimo utile societario venga sottoposto ripetutamente a imposizione. Come misura compensativa viene invece aumentata l'imposta di bollo sui conti correnti intestati alle società, che passa da 100 a 118 euro.
Superato il problema delle soglie, l'articolo si concentra però su una seconda questione, quella dell'IRAP, che per l'A. rimane molto più problematica.
Il tema riguarda in particolare i dividendi provenienti da società residenti in altri Stati membri dell'Unione europea e percepiti da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione italiane. Il riferimento fondamentale è la direttiva 2011/96/UE, la cosiddetta direttiva madre-figlia, che mira a evitare la doppia imposizione degli utili distribuiti tra società appartenenti a diversi Stati membri.
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che, per verificare se questa tutela venga effettivamente rispettata, non bisogna guardare soltanto alla denominazione formale del tributo. Ciò che conta è l'effetto economico complessivo dell'imposizione. Di conseguenza, uno Stato non può aggirare il divieto di doppia imposizione semplicemente assoggettando i dividendi a un'imposta formalmente diversa dall'imposta sul reddito.
Questo principio assume particolare rilievo nella sentenza della Corte di giustizia del 1° agosto 2025, relativa alle cause riunite da C-92/24 a C-94/24, Banca Mediolanum. La Corte ha sostanzialmente affermato che la direttiva impedisce di assoggettare i dividendi percepiti da una società madre da una società figlia residente in un altro Stato membro a un livello di imposizione superiore a quello consentito dalla direttiva, anche quando il prelievo ulteriore avviene attraverso un'imposta diversa dall'imposta sul reddito, come l'IRAP.
Il punto è importante perché il fatto che il 5% del dividendo rimanga imponibile ai fini IRES è ammesso dalla stessa direttiva madre-figlia. Questa quota rappresenta, in sostanza, una quantificazione forfetaria dei costi collegati alla partecipazione che lo Stato può considerare non

deducibili. Il problema nasce però se, oltre all'imposizione IRES su quel 5%, viene applicato un ulteriore prelievo IRAP sui dividendi. In tal caso non bisogna considerare separatamente le due imposte, ma valutare il carico complessivo che grava sullo stesso reddito.
La Legge di bilancio 2026 ha cercato di intervenire proprio su questo problema, prevedendo, a determinate condizioni, l'esclusione del 95% dei dividendi intra-UE anche dalla base imponibile IRAP delle banche, degli intermediari finanziari e delle imprese assicurative italiane. Apparentemente, quindi, la disciplina IRAP viene allineata a quella IRES: anche ai fini IRAP rimane imponibile soltanto il 5% del dividendo.
Secondo l'A., però, questa soluzione non recepisce completamente il principio affermato dalla Corte di giustizia. Il problema è che al 5% imponibile ai fini IRES si aggiunge un ulteriore 5% imponibile ai fini IRAP. Anche se ciascuna delle due imposte, considerata singolarmente, riguarda soltanto una piccola quota del dividendo, ciò che conta per il diritto europeo è l'effetto cumulativo del prelievo. L'A. ritiene quindi che sarebbe stato più corretto escludere completamente questi dividendi dalla base imponibile IRAP oppure introdurre un meccanismo capace di garantire che l'imposizione complessiva non eccedesse il limite ammesso dalla disciplina europea.
A ciò si aggiunge un ulteriore problema, quello della cosiddetta "discriminazione a rovescio". La tutela derivante dalla direttiva riguarda infatti i rapporti tra società residenti in Stati membri differenti. Se invece sia la società madre sia la società figlia sono italiane, ci troviamo in una situazione puramente interna, rispetto alla quale il diritto dell'Unione non offre necessariamente la stessa protezione. Potrebbe quindi verificarsi il paradosso per cui i dividendi provenienti da una società di un altro Stato membro beneficiano di una tutela maggiore rispetto ai dividendi distribuiti tra due società italiane. Secondo l'A. questa disparità potrebbe quindi tornare all'attenzione della Corte costituzionale. (EM)

REDDITI DI IMPRESA

Dottrina

"Svalutazione delle obbligazioni: verso la correzione delle norme (e distorsioni) della Legge di bilancio" di M. PIAZZA, ne Il fisco 26/2026, pag. 2355

L'artico analizza le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026 sul trattamento fiscale delle svalutazioni di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa e, soprattutto, il tentativo del quarto Decreto correttivo della riforma fiscale, o "Decreto *Omnibus*", di correggere alcune delle distorsioni generate da tali modifiche.
Secondo l'A., gli interventi della Legge di bilancio hanno accentuato il cosiddetto "doppio binario", allontanando il reddito imponibile dalle risultanze contabili e mettendo in discussione il principio di derivazione rafforzata.
Dopo il D.L. n. 38/2026, che aveva ripristinato il precedente regime fiscale di dividendi e plusvalenze d'impresa rispetto alle modifiche apportate dalla Legge n. 199/2025, anche lo schema del quarto Decreto correttivo interviene sulle norme relative alla svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa. L'A. evidenzia una contraddizione di fondo: la legge delega per la riforma tributaria aveva indicato come obiettivo l'avvicinamento tra valori fiscali e civilistici, riducendo le variazioni fiscali rispetto al conto economico, mentre diversi interventi legislativi recenti hanno prodotto l'effetto opposto, ridimensionando progressivamente la portata della derivazione rafforzata.
Il principio di derivazione rafforzata, applicabile dal 2008 ai soggetti IAS/IFRS e dal 2017 anche alle imprese OIC interessate, attribuisce rilevanza fiscale ai criteri contabili di qualificazione, imputazione temporale e classificazione. La stessa relazione alla Legge di bilancio 2026 aveva assunto una posizione critica verso questo sistema, sostenendo che la crescente complessità dei principi IAS/IFRS e OIC comportasse oneri amministrativi per imprese e Amministrazione finanziaria e potesse alimentare il contenzioso. L'A. contesta sostanzialmente questa impostazione perché, al

contrario, la presenza di principi contabili dettagliati dovrebbe facilitare il rapporto tra contribuente e Fisco, purché tali principi vengano applicati senza pregiudizi.
In questa prospettiva viene richiamato anche il position paper Assonime n. 7/2026, che parla di una "pericolosa deriva del principio di derivazione". Il problema è la proliferazione di norme che introducono differenze tra valori contabili e fiscali degli asset, differenze che possono permanere anche per periodi molto lunghi. Ciò richiede alle imprese di monitorare parallelamente valori civilistici e fiscali, aumenta gli oneri amministrativi, complica l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e crea nuove aree di incertezza interpretativa, con il conseguente rischio di maggiori contestazioni e contenziosi. Tra gli esempi più significativi vi sono proprio il nuovo regime di deducibilità delle svalutazioni dei titoli e la tassazione delle cessioni di azioni proprie.
Il primo tema trattato riguarda quindi la valutazione fiscale delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa. L'art. 1, comma 130, della Legge di bilancio 2026, aveva introdotto nuovi limiti alla possibilità di riconoscere fiscalmente le svalutazioni. Per i soggetti IAS/IFRS, tali limiti non riguardavano i titoli detenuti per la negoziazione, ma interessavano quelli immobilizzati. Per gli altri soggetti, invece, le limitazioni interessavano sia i titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sia quelli compresi nell'attivo circolante. Le disposizioni riguardavano le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa di cui all'art. 85, comma 1, lett. *e*), TUIR, creando problemi anche per i fondi comuni d'investimento, che la prassi assimila a tali titoli. Restavano invece fuori dal nuovo regime gli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall'art. 112 TUIR, nonché le azioni e gli strumenti finanziari ad esse equiparati.
La Legge di bilancio aveva soprattutto modificato il criterio utilizzato per determinare il valore fiscale minimo dei titoli. Per i titoli negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, per le imprese OIC diventava rilevante la media aritmetica dei prezzi dell'ultimo semestre. Tale criterio non riguardava più soltanto i titoli immobilizzati, ma anche quelli appartenenti all'attivo circolante. In precedenza, per questi ultimi, il valore minimo poteva essere individuato utilizzando la quotazione dell'ultimo giorno dell'esercizio. Lo stesso limite veniva applicato alle imprese IAS relativamente ai titoli immobilizzati, fermo restando che erano deducibili soltanto le svalutazioni transitate a conto economico e non quelle rilevate nell'OCI. I titoli detenuti per la negoziazione dai soggetti IAS/IFRS continuavano invece a seguire le valutazioni effettuate secondo i principi contabili internazionali, senza le nuove limitazioni.
Ancora più problematica era la disciplina prevista per i titoli non negoziati. Il loro valore fiscale minimo avrebbe dovuto essere determinato applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento ricavato dall'andamento complessivo del Mercato Telematico delle Obbligazioni, MOT, nell'ultimo semestre. L'A. considera questo meccanismo sostanzialmente complicato e irrazionale, perché lega la valutazione fiscale di titoli non negoziati all'andamento complessivo di un mercato che potrebbe non rappresentarne adeguatamente il valore.
È su questo assetto che interviene il Decreto *Omnibus*. Secondo l'A., l'obiettivo del correttivo è trovare un compromesso più ragionevole tra esigenze di gettito e semplificazione fiscale. Il punto fondamentale consiste nella prevista sostituzione dell'art. 94, comma 4, TUIR: per tutti i soggetti, IAS e OIC, la valutazione fiscale delle obbligazioni, dei titoli similari e degli altri titoli in serie o di massa iscritti nell'attivo circolante dovrebbe tornare a coincidere con la valutazione effettuata alla chiusura dell'esercizio in corretta applicazione dei principi contabili. In sostanza, per i titoli dell'attivo circolante viene ristabilita la derivazione dal bilancio.
La soluzione è invece diversa per i titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie. La modifica prevista all'art. 101, comma 2, TUIR stabilisce che le relative minusvalenze divengano fiscalmente deducibili soltanto quando sono realizzate. Ciò significa che una svalutazione contabile di un'obbligazione immobilizzata non produce immediatamente un effetto fiscale: il riconoscimento della perdita viene rinviato al momento del realizzo. Viene quindi meno anche la necessità della precedente disposizione specifica per i soggetti IAS, secondo la quale le minusvalenze assumevano rilevanza fiscale quando imputate a conto economico. Con il nuovo sistema, la svalutazione di un titolo immobilizzato non è comunque fiscalmente rilevante fino al realizzo.
Il correttivo, però, non elimina completamente il doppio binario. Lo elimina, o quantomeno lo riduce fortemente, per i titoli dell'attivo circolante, ma lo mantiene per quelli immobilizzati. Per questi ultimi, il valore contabile può diminuire a seguito di una svalutazione mentre il valore fiscale resta invariato fino alla realizzazione della minusvalenza. Coerentemente con questa impostazione viene

modificato anche l'art. 110 TUIR, eliminando la previsione collegata alle minusvalenze precedentemente dedotte sui titoli immobilizzati, proprio perché nel nuovo assetto tali minusvalenze da valutazione non dovrebbero più essere deducibili.
Le nuove disposizioni hanno l'intento di neutralizzare sostanzialmente gli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026. È prevista però una disciplina transitoria per le imprese OIC che abbiano effettuato svalutazioni dei titoli nel bilancio in corso al 31 dicembre 2025 o negli esercizi precedenti. In tali casi, le successive riprese di valore seguono una disciplina destinata a coordinare le nuove disposizioni con le svalutazioni precedentemente dedotte. In particolare, le riprese di valore corrispondenti a svalutazioni che avevano prodotto una deduzione fiscale continuano ad assumere rilevanza fiscale.
Il correttivo non modifica invece il trattamento delle azioni e degli strumenti finanziari assimilati. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla loro valutazione continuano, in linea generale, a essere fiscalmente irrilevanti, fatta eccezione per quelle rilevate dai soggetti IAS con riferimento ai titoli destinati alla negoziazione.
Nella parte finale l'articolo si occupa della nuova disciplina delle azioni proprie. La Legge di bilancio 2026 ha introdotto, in via sperimentale, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, una disposizione che attribuisce rilevanza fiscale alla differenza tra il corrispettivo ottenuto dalla cessione di azioni proprie e il relativo costo di acquisto. Si tratta di una deroga significativa alla derivazione rafforzata.
Il punto critico deriva dalla contabilizzazione delle azioni proprie. Tanto secondo i principi contabili nazionali quanto secondo quelli internazionali, l'acquisto di azioni proprie viene rilevato direttamente a riduzione del patrimonio netto, mentre la successiva cessione determina un movimento di segno opposto nel patrimonio netto. Le differenze positive o negative generate dalla compravendita non transitano quindi nel conto economico. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, proprio per questo motivo, tali differenze non assumevano rilevanza fiscale. Con la Legge di bilancio viene invece creato un risultato fiscale autonomo rispetto a quello contabile.
La disciplina ha inoltre un campo di applicazione molto ampio. Comprende, tra l'altro, operazioni relative ad azioni proprie acquistate nell'ambito di riduzioni del capitale, acquisizioni a titolo gratuito, successioni universali, fusioni o scissioni, esecuzioni forzate, nonché determinate cessioni obbligatorie. Arriva inoltre a interessare fattispecie che non costituiscono in senso stretto cessioni di azioni proprie, come alcuni casi riguardanti azioni della controllante acquistate dalla controllata o partecipazioni reciproche di società quotate.
Dal punto di vista fiscale, dalla relazione alla Legge di bilancio emerge che le differenze positive realizzate sono imponibili e quelle negative sono deducibili. Secondo l'A., queste ultime devono essere considerate deducibili anche quando non transitano nel conto economico. Inoltre, sulla cessione di azioni proprie non può trovare applicazione la *participation exemption*, PEX, perché manca il requisito dell'iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie.
Un'ulteriore criticità riguarda il criterio utilizzato per individuare fiscalmente il costo delle azioni cedute. La contabilità aziendale utilizza normalmente il costo medio ponderato per gestire le azioni proprie, mentre la nuova disciplina fiscale impone un criterio di individuazione delle azioni cedute che produce risultati diversi. L'articolo evidenzia quindi come il margine rilevante fiscalmente possa divergere sistematicamente dal margine contabilizzato nelle riserve di patrimonio netto, generando un ulteriore doppio binario che deve essere monitorato dall'impresa.
L'esempio numerico riportato nell'articolo rende evidente questa distorsione. L'esempio dimostra concretamente che il valore contabile e quello fiscale seguono due percorsi diversi, producendo uno scostamento che deve essere continuamente riconciliato.
A differenza di quanto avviene per le obbligazioni, il Decreto *Omnibus* non risolve il problema delle azioni proprie. Assonime aveva proposto due correzioni rilevanti: introdurre una disciplina transitoria che limitasse il nuovo regime alle azioni proprie acquistate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, lasciando invece alle azioni già detenute il trattamento previgente, e sopprimere il meccanismo fiscale che determina la divergenza rispetto ai criteri normalmente utilizzati contabilmente. Tali proposte non sono state accolte né in sede di conversione del Milleproroghe né, secondo la versione esaminata dall'articolo, nel Decreto *Omnibus*. (EM)

“Il “riallineamento straordinario” riapre all’avvicinamento fisco-bilancio” di G. RUSSETTI, ne Il fisco 29/2026, pag. 2611

L’articolo analizza il nuovo regime di “riallineamento straordinario” previsto dall’art. 6 del quarto Decreto correttivo della riforma fiscale, il cosiddetto Decreto correttivo *Omnibus*, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026.
L’analisi parte dal più generale processo di avvicinamento tra fisco e bilancio perseguito dalla riforma fiscale. La Legge delega n. 111/2023 individua infatti tra i propri principi il rafforzamento dell’avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici.
L’A. osserva però che il processo di avvicinamento non è stato lineare. In ogni caso, l’A. riconosce che una certa separazione tra valori civilistici e fiscali rimane strutturalmente necessaria. Le divergenze possono infatti servire a contrastare deduzioni indebite, evitare fenomeni di doppia imposizione, tutelare il gettito oppure disciplinare specifiche agevolazioni fiscali.
Diverso è però il caso dei disallineamenti generati dalle transizioni contabili e dalle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali. In queste situazioni, secondo l’A., il mantenimento del doppio binario non risponde normalmente a un’esigenza strutturale del sistema tributario, ma deriva dalla necessità di evitare che un semplice cambiamento delle regole contabili o un’operazione fiscalmente neutrale determini l’immediata tassazione di plusvalori o la deduzione di minusvalori latenti. Da qui nasce la necessità dei regimi di riallineamento, mediante i quali è possibile attribuire rilevanza fiscale ai nuovi valori contabili e tornare progressivamente a una situazione di coincidenza tra bilancio e fisco.
Il D.Lgs. n. 192/2024 aveva già razionalizzato questa materia introducendo un regime opzionale unitario di riallineamento, destinato alle divergenze originate da transizioni contabili e da determinate operazioni straordinarie. L’obiettivo dichiarato non era tanto concedere un beneficio fiscale, quanto ridurre gli adempimenti e gli oneri amministrativi delle imprese, evitando al contempo arbitraggi fiscali. Proprio per questa ragione le aliquote previste per il riallineamento sono state rese significativamente meno favorevoli rispetto ad alcuni precedenti regimi.
Il problema era che il regime ordinario introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024 guardava sostanzialmente alle transizioni e operazioni più recenti, lasciando irrisolti molti disallineamenti pregressi. Il nuovo riallineamento straordinario nasce quindi per colmare questo vuoto. La possibilità era già comparsa in una bozza originaria del D.Lgs. n. 192/2024, ma era stata eliminata dal testo definitivo. Il Decreto correttivo Omnibus la ripropone, permettendo alle imprese di eliminare le divergenze ancora esistenti derivanti da precedenti modifiche dell’assetto contabile o da precedenti operazioni straordinarie neutrali.
Dal punto di vista dell’ambito temporale, il regime riguarda le divergenze originate dalle fattispecie previste dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2024 che siano state realizzate in periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024 e che risultino ancora esistenti alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Per una società con esercizio coincidente con l’anno solare, quindi, il riferimento è sostanzialmente alle operazioni effettuate prima del 2024 e alle relative divergenze ancora presenti alla fine del 2025.
Proprio questa delimitazione temporale rappresenta uno dei principali aspetti critici evidenziati nell’articolo. Letta letteralmente, infatti, la norma includerebbe le operazioni effettuate nel 2023, ma non quelle effettuate nel 2024, anche qualora queste ultime abbiano generato divergenze ancora presenti alla fine del 2025 e non siano state riallineate utilizzando il regime ordinario. L’A., richiamando anche la circolare Assonime n. 17/2026, ritiene che ciò sia poco coerente con la *ratio* dell’intervento e auspica pertanto un’interpretazione sistematica ed estensiva che consenta di ricomprendere anche tali situazioni.
Quanto alle fattispecie interessate, il riferimento è a quelle indicate dall’art. 10 del D.Lgs. n. 192/2024. Rientrano, tra le altre, la prima adozione dei principi IAS/IFRS, le variazioni dei principi IAS/IFRS già adottati, il ritorno dagli IAS/IFRS ai principi nazionali, le variazioni dei principi contabili nazionali, i cambiamenti degli obblighi informativi di bilancio conseguenti alle dimensioni dell’impresa, l’opzione delle microimprese per il bilancio ordinario o abbreviato e le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali che determinano modifiche rilevanti sotto il profilo contabile.
Le divergenze interessate possono essere di due categorie. Le divergenze qualitative derivano dai differenti criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, le cosiddette Qu.I.C.,

applicabili prima e dopo la transizione contabile. Le divergenze quantitative, invece, derivano dai nuovi criteri di valutazione applicati alle attività e passività iscritte in bilancio, quindi da differenze vere e proprie tra il valore contabile e quello fiscale di un elemento patrimoniale.
L'ambito oggettivo, tuttavia, non sembra comprendere qualsiasi differenza tra valore contabile e fiscale. Secondo l'interpretazione dell'A., resterebbero fuori, almeno sulla base del tenore letterale della disposizione, le divergenze che non derivano da una modifica dei criteri di qualificazione, classificazione o imputazione temporale. Vengono citati, ad esempio, i maggiori valori contabili derivanti da precedenti operazioni straordinarie non riallineati ai sensi dell'art. 176 TUIR e le differenze derivanti da precedenti leggi speciali di rivalutazione che abbiano prodotto una rivalutazione esclusivamente contabile, senza riconoscimento fiscale. Anche sotto questo profilo l'A. auspica un'interpretazione quanto più ampia possibile del nuovo regime.
Un elemento fondamentale è il metodo del saldo globale. Il riallineamento straordinario non consente all'impresa di scegliere liberamente le singole attività o passività da riallineare. Occorre invece considerare necessariamente tutte le divergenze rilevanti generate dalle fattispecie interessate e procedere alla loro somma algebrica. In sostanza, le differenze positive e negative vengono compensate tra loro, arrivando a un unico saldo complessivo.
Se il saldo globale è positivo, esso è assoggettato a tassazione separata applicando le aliquote ordinarie IRES e IRAP, oltre alle eventuali addizionali e maggiorazioni. Questo elemento riduce notevolmente la convenienza finanziaria del regime, perché l'impresa deve sostenere immediatamente un esborso fiscale a fronte di benefici che potrebbero manifestarsi nel futuro, attraverso il riconoscimento fiscale dei maggiori valori. L'A. sottolinea quindi che, in presenza di saldi positivi elevati, le imprese potrebbero essere fortemente disincentivate dall'esercitare l'opzione.
Se invece il saldo globale è negativo, esso è deducibile per quote costanti e la deduzione avviene nel periodo d'imposta in cui viene esercitata l'opzione e nei periodi successivi, per un numero di periodi corrispondente alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto di riallineamento e, comunque, non inferiore a dieci periodi d'imposta complessivi. Questo è un punto importante, perché il beneficio fiscale derivante dal saldo negativo viene quindi necessariamente distribuito nel tempo.
La situazione più favorevole dal punto di vista della semplificazione si verifica quando il saldo è negativo o pari a zero. In particolare, in presenza di saldo nullo le differenze positive e negative si compensano completamente e l'impresa può eliminare i doppi binari senza sostenere un onere fiscale, ottenendo contemporaneamente il vantaggio amministrativo di poter utilizzare in futuro i valori contabili anche ai fini fiscali.
Un'altra questione analizzata riguarda la presenza, sul medesimo bene, di disallineamenti aventi origine diversa. Ad esempio, un immobile potrebbe presentare contemporaneamente una divergenza derivante dall'applicazione del *fair value* in occasione della First Time Adoption e un'ulteriore divergenza derivante da una precedente rivalutazione contabile non riconosciuta fiscalmente. Secondo l'A., in questi casi non avrebbe senso separare artificialmente le diverse componenti: il riallineamento dovrebbe riguardare la divergenza complessiva esistente sul bene. Anche questo argomento viene utilizzato dall'A. per sostenere la necessità di una lettura ampia e sostanziale della nuova disciplina.
Sono invece escluse le cosiddette "divergenze strutturali", vale a dire quelle derivanti da norme fiscali che, in via definitiva, non riconoscono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati nel bilancio. In questi casi il doppio binario non rappresenta una conseguenza temporanea di una transizione contabile, ma deriva da una precisa scelta strutturale dell'ordinamento tributario, che impone criteri fiscali diversi da quelli civilistici.
Un aspetto particolarmente favorevole della nuova disciplina riguarda la correzione degli errori. Se, in seguito a un controllo, emergono violazioni o errori nella determinazione del saldo globale, l'opzione esercitata dall'impresa non viene automaticamente meno. Il saldo viene semplicemente rideterminato, anche eventualmente a vantaggio del contribuente, mantenendo validi gli effetti del riallineamento. Secondo l'A., questa soluzione è particolarmente ragionevole, considerando la complessità dell'individuazione delle divergenze rilevanti e il numero potenzialmente elevato delle poste coinvolte, e dovrebbe essere estesa anche al regime ordinario disciplinato dal D.Lgs. n. 192/2024.
Infine, l'articolo affronta decorrenza, esercizio dell'opzione e pagamento dell'imposta. Il riallineamento straordinario produce effetti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in

corso al 31 dicembre 2025. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, quindi, i nuovi valori fiscali assumono rilevanza dal 2026. L'opzione dovrebbe conseguentemente essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2026, quindi nella dichiarazione presentata nel 2027.
L'eventuale imposta dovuta sul saldo positivo viene determinata applicando le aliquote ordinarie IRES e IRAP, con eventuali addizionali, e deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte relative al periodo di primo riconoscimento fiscale dei nuovi valori. Non è quindi prevista una rateizzazione dell'onere. (EM)

“Recupero d’imposta nei fondi per rischi e oneri non dedotti” di G. RUSSETTI, ne Il fisco 21/2026, pag. 1887

L’articolo analizza il trattamento fiscale dei fondi per rischi e oneri non dedotti, alla luce della Norma di comportamento AIDC n. 236 del 16 aprile 2026, soffermandosi in particolare sul recupero della deduzione quando il fondo viene utilizzato o riversato, sulla gestione dei fondi “misti”, sull’attualizzazione e sui casi di conferimento d’azienda.
La questione centrale riguarda i cosiddetti “fondi tassati” o “fondi non dedotti”. Si tratta di fondi alimentati da accantonamenti che, nell’esercizio in cui sono stati contabilizzati, non hanno prodotto una deduzione fiscale.
Quando successivamente il fondo viene utilizzato e si verifica l’evento cui l’accantonamento si riferiva, il relativo costo diventa fiscalmente deducibile, purché siano soddisfatti i requisiti previsti dalla disciplina fiscale specifica.
La Norma AIDC distingue innanzitutto due categorie di fondi, dedotti e non dedotti: i primi sono quelli il cui accantonamento ha già trovato riconoscimento fiscale. In questi casi il costo è stato dedotto al momento della costituzione del fondo. I fondi tassati, o non dedotti, sono invece quelli per i quali l’accantonamento contabile non ha avuto rilevanza fiscale nell’esercizio di contabilizzazione. Ne deriva un disallineamento tra valore contabile e valore fiscale della passività e, ove ne ricorrano i presupposti, la contabilizzazione di imposte anticipate.
La differenza è fondamentale perché, al momento dell’utilizzo, soltanto la parte precedentemente non dedotta può generare una nuova variazione in diminuzione. La parte già dedotta non può essere dedotta una seconda volta.
L’A. ricorda inoltre che lo stesso fondo può essere composto, almeno in parte, da una quota dedotta e da una quota non dedotta. In questo caso si parla di “fondo misto”.
Sotto il profilo contabile, l’OIC 31 prevede che il fondo sia utilizzato direttamente, cioè riducendo il fondo in contropartita alla rilevazione dell’uscita o della passività correlata, senza far transitare nuovamente il costo dal Conto economico.
Fiscalmente, però, l’impresa effettua una variazione in diminuzione, perché quel costo, pur non transitando nel Conto economico dell’esercizio, era già stato contabilizzato in passato sotto forma di accantonamento e quindi soddisfa il requisito della preventiva imputazione previsto dall’art. 109 TUIR.
Se invece il fondo è insufficiente rispetto al costo effettivamente sostenuto, la parte eccedente il fondo viene contabilizzata come costo dell’esercizio e seguirà le ordinarie regole fiscali.
Quando il fondo successivamente, risulta superiore alla passività effettiva oppure quando vengono meno le condizioni che avevano giustificato l’accantonamento, contabilmente il fondo viene allora stornato, con rilevazione di un componente positivo nel Conto economico, nella voce coerente con la natura dell’originario accantonamento.
Per i fondi non dedotti, la Norma AIDC afferma che anche il riversamento del fondo determina una variazione in diminuzione dell’imponibile.
L’articolo considera anche l’ipotesi, possibile nella prassi, in cui l’impresa non segua il meccanismo di utilizzo diretto previsto dall’OIC 31.
In questo caso l’azienda contabilizza il costo nel Conto economico e, contestualmente, storna il fondo generando un componente positivo, una sorta di sopravvenienza attiva contabile.
Dal punto di vista fiscale è necessario sterilizzare entrambi gli effetti: si effettua una variazione in aumento per neutralizzare il costo contabilizzato; si effettua una variazione in diminuzione per neutralizzare il componente positivo derivante dallo storno del fondo.

Il risultato fiscale deve essere equivalente a quello ottenuto con l'utilizzo diretto del fondo.
Una delle questioni più delicate è rappresentata dai fondi che presentano una componente già dedotta e una componente non dedotta. L'utilizzo della parte dedotta non dà diritto a una variazione in diminuzione, perché quella quota è già stata dedotta in passato. L'utilizzo della parte tassata, invece, consente il recupero fiscale attraverso una variazione in diminuzione, purché il costo sottostante sia deducibile.
Il problema pratico è capire quale parte del fondo debba considerarsi utilizzata per prima quando non è possibile collegare materialmente il singolo utilizzo ai diversi accantonamenti che hanno alimentato il fondo.
L'AIDC non affronta espressamente la questione, ma l'A. richiama la posizione dell'Assonime. La prassi dell'Amministrazione finanziaria sembrerebbe orientata verso un utilizzo prioritario della parte dedotta quando non sia possibile ricostruire il collegamento tra utilizzi e singoli accantonamenti.
Assonime distingue però due fattispecie. Quando la riduzione del fondo dipende dall'effettivo sostenimento dell'onere sottostante, può essere opportuno considerare prioritariamente consumata la parte dedotta. Quando invece la riduzione deriva dal fatto che il fondo è diventato eccedente rispetto alla nuova stima dell'onere, avrebbe maggiore senso considerare prioritariamente consumata la parte tassata.
L'A. evidenzia comunque che, in assenza di una specifica disposizione normativa, potrebbe essere sostenibile la possibilità di scegliere liberamente quale parte del fondo utilizzare, salvo specifiche fattispecie in cui la legge preveda criteri diversi.
Una particolare complessità riguarda i fondi destinati a costi di smantellamento e ripristino. A seguito delle modifiche all'OIC 31, tali fondi possono essere contabilizzati anche in contropartita di un cespite. Dal punto di vista fiscale, il trattamento può portare alla formazione di una composizione mista del fondo.
L' ultima parte dell'articolo riguarda il trattamento dei fondi quando vengono trasferiti nell'ambito di un conferimento d'azienda o di ramo d'azienda.
I fondi tassati possono essere di due tipi: fondi già presenti nel patrimonio trasferito, costituiti dal conferente mediante accantonamenti non dedotti; fondi costituiti direttamente dal conferitario al momento della prima rilevazione dell'azienda ricevuta, quando si tratta di passività potenziali che non erano state contabilizzate dal conferente.
Per i fondi già presenti, si sottolinea che nel conferimento, l'art. 176 TUIR garantisce la neutralità fiscale dell'operazione e la continuità dei valori fiscali. Il conferitario subentra quindi nella posizione fiscale del conferente anche rispetto ai fondi non dedotti. Di conseguenza, eredita la posizione fiscale attiva collegata agli accantonamenti che il conferente aveva già tassato mediante variazioni in aumento.
Quando il fondo viene successivamente utilizzato, il conferitario può effettuare la variazione in diminuzione, recuperando la deduzione che era stata differita presso il conferente.
Lo stesso vale se il fondo viene eliminato perché è diventato eccedente: il conferitario può sterilizzare fiscalmente il componente positivo derivante dal rilascio del fondo.
Per i fondi che erano invece già fiscalmente dedotti presso il conferente, non è possibile una nuova deduzione da parte del conferitario. Il conferitario eredita infatti anche il valore fiscale già riconosciuto.
L'A. affronta il caso in cui il fondo non esiste contabilmente presso il conferente e venga rilevato per la prima volta dal conferitario. In questo caso il fondo non deriva da un accantonamento precedentemente contabilizzato dal conferente, quindi non vi è una pregressa deduzione fiscale da "ereditare".
La Norma AIDC considera tuttavia soddisfatto il requisito della preventiva imputazione a Conto economico, anche quando la rilevazione iniziale avviene attraverso una diminuzione del patrimonio netto del conferitario. L'art. 109, comma 4, TUIR consente infatti di considerare soddisfatto il requisito della preventiva imputazione anche in determinate fattispecie in cui il componente è imputato direttamente a patrimonio netto. Di conseguenza, il conferitario deve determinare se il fondo abbia natura fiscalmente deducibile o non deducibile in funzione della natura dell'onere sottostante. Se il fondo è fiscalmente deducibile, nel periodo di iscrizione può emergere una variazione in diminuzione, nonostante la contabilizzazione sia avvenuta a patrimonio netto.

L'articolo affronta infine un'ipotesi particolare: il fondo potrebbe essere stato iscritto dal conferitario perché il conferente aveva commesso un errore contabile negli esercizi precedenti e non aveva rilevato una passività pur disponendo delle informazioni necessarie.
In questo caso non è possibile utilizzare il regime ordinario di correzione degli errori contabili, perché il conferimento determina una discontinuità soggettiva tra conferente e conferitario. Le regole sulla correzione degli errori presuppongono infatti una continuità soggettiva che nel conferimento non sussiste.
L'A. osserva quindi che anche per queste passività potrebbe essere applicata la logica dei fondi non dedotti: l'accantonamento effettuato dal conferitario può costituire il presupposto per la futura deduzione, al momento in cui l'onere diventa concreto e fiscalmente rilevante. (EM)

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Dottrina

"*Carried interest*: profili ancora aperti" di M. ANTONINI, E. PAVESI e A. BUSSOLA, in Corr. Trib. 5/2026, pag. 467

L'articolo esamina le principali incertezze che continuano a caratterizzare il regime fiscale italiano del *carried interest*.
Gli AA. partono dal presupposto che l'art. 60 del D.L. n. 50/2017 era stato introdotto proprio per aumentare la certezza del diritto, creando un *safe harbour* entro il quale i proventi derivanti da partecipazioni, quote o strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali rafforzati, attribuiti a dipendenti e amministratori, devono essere considerati redditi di natura finanziaria, anziché redditi da lavoro.
L'analisi si concentra soprattutto su tre questioni: l'investimento minimo e la nozione di "esborso effettivo", il requisito della postergazione e l'*holding period*. Sono questi, secondo gli AA., gli ambiti nei quali gli interventi più recenti dell'Agenzia hanno generato le maggiori difficoltà interpretative.
L'art. 60 individua determinate condizioni che, quando rispettate, consentono di considerare i proventi del *carried interest* come redditi di natura finanziaria. Il meccanismo è quindi quello di una presunzione legale.
Un aspetto fondamentale, ribadito anche dalla circolare n. 25/E/2017, è però che il mancato rispetto di uno dei requisiti dell'art. 60 non comporta automaticamente la qualificazione del *carried interest* come reddito da lavoro.
Gli AA. contestano soprattutto la tendenza a trasformare i requisiti in condizioni quasi imprescindibili anche nell'analisi caso per caso.
La prima condizione analizzata riguarda l'investimento minimo. L'art. 60, lett. *a*), richiede che l'impegno di investimento complessivo dei dipendenti e degli amministratori comporti un esborso effettivo almeno pari all'1% dell'investimento complessivo dell'OICR oppure, nel caso di società o enti, del patrimonio netto.
Gli AA. sottolineano però che il mancato raggiungimento dell'1% non chiude automaticamente la questione. In assenza del requisito quantitativo non opera il *safe harbour*, ma rimane possibile dimostrare, attraverso l'analisi caso per caso, che il manager abbia assunto un rischio finanziario effettivo analogo a quello degli altri investitori.
La stessa Agenzia delle entrate ha riconosciuto in numerosi interpelli che un investimento inferiore all'1% può comunque essere considerato sufficientemente significativo quando risulta rilevante sia in valore assoluto sia rispetto alla capacità economica e alla remunerazione del manager.
Più restrittiva è invece la posizione dell'Agenzia quando i *manager*, oltre a investire negli strumenti *carried* emessi a livello del fondo, investono direttamente nelle società partecipate dal fondo.
L'Agenzia ritiene che gli importi investiti nei due livelli non possano essere sommati per raggiungere la soglia dell'1%, perché mancherebbe uno "stretto collegamento" tra le due tipologie di investimento. Tale posizione è stata confermata dalla risposta n. 73/2026.

Gli AA. distinguono però nettamente due piani. Può essere comprensibile non sommare automaticamente tali investimenti per verificare il rispetto formale della soglia dell'1% e quindi l'accesso alla presunzione legale, ma sarebbe sbagliato ignorarli anche nell'analisi sostanziale.
Il *manager* che investe direttamente nelle portfolio companies sta infatti impegnando capitale proprio negli stessi asset sui quali è esposto il fondo. Il co-investimento rappresenta quindi una concreta esposizione al rischio e costituisce un elemento favorevole alla qualificazione finanziaria dei proventi. (EM)

"*Welfare* aziendale: ancora modifiche sulla nozione di familiare" di G. SBARAGLIA, ne Il fisco 30/2026, pag. 2707

L'A. ha esaminato le novità contenute nel quarto Decreto correttivo della riforma fiscale (c.d. Decreto Omnibus), in tema di nozione di familiare contenuta nell'art. 12 del TUIR, nel tentativo di superare le incertezze interpretative causate dalle diverse versioni che si sono succedute nel 2025 e nel 2026.
Si tratta di una importante modifica che va ad incidere, anche retroattivamente sul periodo d'imposta 2025, sulle norme fiscali che richiamano l'art. 12 TUIR, nell'intento di estendere le disposizioni fiscali anche con riguardo ai familiari (es. le agevolazioni riservate ai *benefit* che compongono i piani di *welfare* aziendale, ai sensi dell'art. 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, TUIR). In particolare, con l'attuale formulazione della norma, il rinvio alle persone indicate nell'art. 12 del TUIR operato dalle disposizioni fiscali, trova applicazione anche quando per tali soggetti non sussistono le condizioni per il riconoscimento di una detrazione per carichi di famiglia (coniuge non legalmente ed effettivamente separato; figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto; genitori e altri ascendenti; altre persone indicate nell'art. 433 Cod. Civ., ossia generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle germani o unilaterali). Il c.d. Decreto Omnibus è intervenuto sul requisito della convivenza o del percepimento di assegni per il mantenimento non previsti dall'autorità giudiziaria, che non è più sempre richiesto per gli "altri familiari" di cui al citato art. 433, ma solo quando specifiche norme richiedano che tali soggetti siano anche fiscalmente a carico ovvero soddisfino le condizioni reddituali di cui al comma 2 dell'art. 12 TUIR. (GR)

"*Fringe benefit* auto aziendali: anche per il Fisco *optional* e allestimenti sono a pagamento", di S. TRETTEL, ne Il fisco 28/2026, pag. 2545

L'A. ha esaminato la proposta di revisione – poi recepita nell'art. 2 del D. Lgs. n. 148/2026 – del *fringe benefit* per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che è intervenuta per cercare di dare una soluzione sul nodo della "personalizzazione" del veicolo. In particolare, ha osservato come attualmente le tabelle ACI sono presumibilmente elaborate considerando la versione "base" di un determinato modello, distinguendo a seconda dell'alimentazione/potenza, della trazione e della tipologia di carrozzeria, mentre i listini delle case automobilistiche sono prevalentemente differenziati, oltre che dai suddetti elementi, anche a seconda dei vari allestimenti proposti. Inoltre, i prezzi di listino possono essere incrementati qualora siano richiesti optional o pacchetti di optional aggiuntivi di cui non siano già dotati i veicoli (sul punto si veda anche la Circolare Illustrativa del Consorzio Studi e Ricerche fiscali n. 3 del 30 settembre 2026). Tenuto conto delle difficoltà nell'accertare quali optional/accessori siano stati effettivamente considerati, l'A. lascia intendere che la soluzione ideale sarebbe quella di applicare sempre l'incremento del 5%. (GR)

Prassi Amministrativa

Somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo della mensa – Danno emergente – Non imponibilità
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 7 agosto 2026, n. 156, nel sito web www.eutekne.it

L'Agenzia delle entrate ha affermato che non sono imponibili le somme corrisposte a titolo di risarcimento per la mancata attribuzione dei buoni pasto.
Secondo l'Agenzia delle entrate le somme corrisposte a titolo di "risarcimento del danno" integrano la fattispecie del risarcimento di un danno emergente.
Viene altresì affermato che, in considerazione della natura accessoria al credito principale, non sono, altresì, imponibili le somme liquidate a titolo di interessi e a titolo di rivalutazione monetaria.

Reddito di lavoro dipendente – Somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell'interesse dei familiari indicati nell'art. 12 del TUIR, pagate dal coniuge del dipendente – Imponibilità - Esclusione
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 10 agosto 2026, n. 159, nel sito web www.eutekne.it

Le somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell'interesse dei familiari indicati nell'art. 12 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. *f-bis*) del TUIR, anche nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente.

Reddito di lavoro dipendente – *Welfare* aziendale – Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del rimborso delle spese relative al ricovero in RSA di un familiare nell'ambito di piani di *welfare* aziendale.
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 agosto 2026, n. 163, nel sito web www.eutekne.it

Il rimborso/utilizzo del *welfare* aziendale per spese RSA sostenute nel 2025 in favore della madre non convivente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

RISCOSSIONE

Dottrina

"Il recupero di crediti indebitamente compensati" di G. ESCALAR, in Corr. Trib. 7/2026, pag. 671

L'articolo affronta in modo sistematico la disciplina degli atti con cui l'Agenzia delle entrate recupera i crediti d'imposta utilizzati indebitamente, concentrandosi soprattutto sulla distinzione tra crediti «non spettanti» e crediti «inesistenti». La distinzione è particolarmente rilevante perché determina conseguenze differenti sotto almeno tre profili: lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione può procedere al recupero, il termine entro il quale tale recupero può essere effettuato e il regime sanzionatorio, sia amministrativo sia penale. L'articolo ricostruisce inoltre le modifiche intervenute con la riforma fiscale del 2024 e con i successivi interventi del 2025, mettendo in evidenza diversi problemi interpretativi ancora aperti.
Il punto di partenza dell'analisi è rappresentato dall'origine dell'atto di recupero. Inizialmente, infatti, non esisteva una specifica previsione legislativa.

Una disciplina *ad hoc* è stata introdotta successivamente dai commi 421 e 422 dell'art. 1 della legge n. 311/2004. La normativa ha attribuito all'Agenzia delle entrate la possibilità di emanare un atto di recupero motivato per riscuotere i crediti indebitamente utilizzati, anche in compensazione, insieme alle relative sanzioni e agli interessi. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, originariamente non inferiore a sessanta giorni, si procedeva alla riscossione coattiva. L'A. sottolinea che l'atto di recupero ha natura di atto di accertamento e, conseguentemente, è assoggettato alle garanzie proprie di tali atti, tra cui l'obbligo di motivazione, l'allegazione degli atti non conosciuti dal contribuente e, salve specifiche deroghe, il contraddittorio preventivo.
Un primo problema interpretativo riguarda però che cosa venga effettivamente recuperato. Il dato normativo fa riferimento ai «crediti indebitamente utilizzati» e sembrerebbe quindi configurare l'atto di recupero come uno strumento diretto a recuperare il credito indebitamente compensato, senza rimettere formalmente in discussione il debito tributario originariamente estinto mediante compensazione. La Cassazione ha però sviluppato un'impostazione differente, secondo cui il recupero avrebbe sostanzialmente ad oggetto i tributi, i contributi o le altre entrate che erano stati compensati, poiché l'utilizzo di un credito indebito non sarebbe idoneo a estinguere l'obbligazione originaria. L'A. segnala quindi un contrasto tra il dato letterale della normativa e l'orientamento consolidato della giurisprudenza.
Un aspetto importante riguarda il rapporto tra atto di recupero, avviso di accertamento e cartella di pagamento. Secondo l'A., l'atto di recupero non dovrebbe diventare uno strumento alternativo utilizzabile discrezionalmente dall'Amministrazione. Esso nasce infatti per colmare una lacuna, cioè per consentire il recupero nei casi nei quali l'utilizzo indebito del credito non può essere corretto mediante un normale avviso di accertamento. Se, invece, il credito è utilizzato direttamente all'interno della dichiarazione ed è possibile rettificare quest'ultima, come può avvenire per crediti IRES, IRAP o IVA, dovrebbe essere utilizzato l'avviso di accertamento.
La stessa Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto questa distinzione, ad esempio con riferimento al credito IVA derivante dalla detrazione dell'imposta relativa a operazioni inesistenti. Se il credito inesistente è stato esposto nella dichiarazione e successivamente utilizzato, il recupero deve avvenire attraverso gli ordinari atti di accertamento della dichiarazione. Se, invece, viene creato artificiosamente un credito utilizzato direttamente tramite F24, la cui inesistenza non emerge dalla dichiarazione, diviene appropriato l'atto di recupero. Questa impostazione evita che la medesima condotta venga sostanzialmente contestata due volte.
A ciò si aggiunge il ruolo dei controlli automatizzati e formali di cui agli artt. 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973. Quando l'indebita compensazione emerge direttamente dai dati della dichiarazione, l'Agenzia può procedere attraverso la cartella di pagamento, senza necessità di un'attività propriamente accertativa. Più in generale, l'A. ritiene che, quando esistono i presupposti per il recupero tramite cartella, l'Amministrazione non dovrebbe poter scegliere liberamente di utilizzare l'atto di recupero, perché tale scelta determinerebbe conseguenze differenti per il contribuente, soprattutto sotto il profilo delle modalità di riscossione e delle sanzioni.
La disciplina è stata profondamente riorganizzata dal D.Lgs. n. 13/2024, che ha inserito nell'art. 38-*bis* del DPR n. 600/1973 la nuova disciplina degli atti di recupero, applicabile agli atti emessi dal 30 aprile 2024. La norma prevede espressamente che l'Ufficio possa emanare un atto di recupero motivato per i crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, cioè mediante modello F24. Il pagamento deve essere effettuato integralmente entro il termine per proporre ricorso e non può essere a sua volta effettuato mediante compensazione. In caso di mancato pagamento, le somme possono essere iscritte a ruolo anche se l'atto non è definitivo. Secondo l'A., la nuova formulazione conferma che l'atto di recupero è destinato alla compensazione tramite F24 e non ai crediti utilizzati direttamente nella dichiarazione, che devono essere eventualmente rettificati attraverso l'avviso di accertamento.
L'art. 38-*bis* contiene inoltre una fattispecie residuale, applicabile, in assenza di disposizioni specifiche, anche al recupero di tasse, imposte e importi non versati, contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, nonché alle cessioni di crediti effettuate in mancanza dei requisiti. L'A. interpreta questa previsione soprattutto con riferimento alle agevolazioni che non vengono fruite mediante compensazione, ma, ad esempio, mediante sgravio o erogazione diretta di somme.

Per quanto riguarda i bonus edilizi, l'A. è del parere che l'atto di recupero previsto dall'art. 38-*bis* non dovrebbe essere utilizzato per recuperare dal cessionario crediti derivanti da detrazioni edilizie originariamente non spettanti.
L'A. critica inoltre l'impostazione dell'Agenzia secondo cui, nel caso di cessione, la violazione si concretizzerebbe soltanto al momento dell'utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario. A suo avviso, la normativa consente invece il recupero già quando venga accertata l'insussistenza dei requisiti che davano diritto alla detrazione.
L'articolo si sofferma sulla distinzione tra crediti «non spettanti» e «inesistenti». Originariamente la legge n. 311/2004 non distingueva le due categorie. La distinzione è divenuta decisiva con il D.L. n. 185/2008, che ha introdotto per i crediti inesistenti un termine di recupero più lungo, otto anni, e una sanzione molto più severa, originariamente compresa tra il 100% e il 200% del credito utilizzato. La normativa del 2015 aveva successivamente definito «non spettante» il credito esistente utilizzato in misura superiore a quella spettante oppure in violazione delle modalità previste dalla legge, mentre era «inesistente» il credito privo, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo, purché tale inesistenza non fosse rilevabile attraverso i controlli automatizzati o formali.
Le Sezioni Unite della Cassazione, nel 2023, avevano sistematizzato questa distinzione. Un credito era inesistente quando derivava da una rappresentazione artificiosa, quando mancavano i presupposti costitutivi previsti dalla legge oppure quando, pur essendo originariamente sorto, risultava già estinto al momento dell'utilizzo, purché l'inesistenza non fosse rilevabile attraverso i normali controlli formali o automatizzati. Se invece la carenza del credito era rilevabile tramite questi controlli, si ricadeva nella categoria del credito non spettante.
La riforma del 2024 ha però modificato significativamente questo quadro. Il D.Lgs. n. 87/2024 ha introdotto nell'art. 1 del D.Lgs. n. 74/2000 nuove definizioni di credito inesistente e non spettante, rilevanti sia in materia penale sia in materia amministrativa. Sono oggi considerati «inesistenti», innanzitutto, i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente previsti dalla disciplina normativa di riferimento.
Il MEF, nell'Atto di indirizzo n. 18 del 1° luglio 2025, ha chiarito che il credito può essere inesistente, ad esempio, quando è fruito da un soggetto diverso da quello individuato dalla legge, quando non è stata effettuata l'operazione cui la norma collega la nascita del credito oppure quando manca un adempimento che la normativa qualifica come elemento essenziale per la nascita stessa del beneficio. Per individuare questi requisiti occorre considerare non soltanto la norma primaria istitutiva dell'agevolazione, ma anche le fonti secondarie espressamente richiamate.
Una delle novità più significative della riforma riguarda il rapporto con i controlli automatizzati. La nuova definizione ha eliminato la precedente condizione secondo cui un credito poteva essere considerato inesistente soltanto quando la sua inesistenza non fosse rilevabile attraverso i controlli di cui agli artt. 36-*bis* e 36-*ter*. Di conseguenza, secondo la ricostruzione dell'A., anche crediti la cui inesistenza sia rilevabile mediante controllo automatizzato possono oggi essere qualificati come inesistenti, mentre secondo la disciplina precedente sarebbero stati considerati non spettanti. Rientrano inoltre espressamente tra i crediti inesistenti quelli i cui requisiti oggettivi o soggettivi siano stati rappresentati fraudolentemente attraverso documenti falsi, simulazioni o artifici.
I «crediti non spettanti» sono invece, in primo luogo, crediti che esistono ma vengono utilizzati violando le modalità previste dalla legge oppure in misura superiore al limite consentito. Il MEF include in questa categoria, ad esempio, l'utilizzo in un'unica annualità di un credito che avrebbe dovuto essere ripartito su più anni, la compensazione con debiti per i quali essa non è consentita, la cessione di un credito non cedibile o il superamento dei limiti quantitativi.
L'A. è invece critico verso la posizione del MEF secondo cui sarebbero non spettanti anche i crediti che non rispettano requisiti contenuti in fonti tecniche di dettaglio non richiamate dalla normativa. Osserva che, se tali fonti non concorrono normativamente a individuare i requisiti del credito, appare contraddittorio utilizzarle successivamente per negarne la spettanza.
Sono inoltre qualificati come non spettanti i crediti utilizzati senza rispettare adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.
Quanto all'efficacia temporale, l'A. evidenzia un problema di coordinamento. Le nuove definizioni sono formalmente entrate in vigore il 25 giugno 2024, ma il nuovo art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, che le richiama ai fini delle sanzioni amministrative, è applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. L'A. ritiene pertanto che, ai fini qui considerati, le nuove definizioni debbano trovare

applicazione alle indebite compensazioni commesse dal 1° settembre 2024. Ne deriva che la nuova possibilità di considerare inesistente anche un credito la cui carenza sia rilevabile mediante controllo automatizzato opera, secondo questa ricostruzione, soltanto per le compensazioni effettuate da tale data.
Per quanto riguarda i termini decadenziali, nel precedente regime, in mancanza di una specifica disposizione per l'atto di recupero, trovava applicazione il termine ordinario previsto per gli accertamenti. Successivamente, il D.L. n. 185/2008 ha previsto per i crediti inesistenti utilizzati in compensazione un termine più lungo, fissato al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo.
Il nuovo art. 38-*bis* ha razionalizzato il sistema: per i crediti inesistenti rimane il termine del 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo; per i crediti non spettanti il termine è invece il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di utilizzo. Un elemento importante è che, anche per questi ultimi, il *dies a quo* viene oggi collegato direttamente all'utilizzo del credito e non più alla presentazione della dichiarazione.
Diversi sono i termini quando il recupero avviene mediante cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato o formale. In questi casi continuano a valere termini più brevi: il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione per il controllo automatizzato e il 31 dicembre del quarto anno per il controllo formale. La scelta dello strumento di recupero assume quindi una rilevanza sostanziale anche sotto il profilo della decadenza.
L'ultima parte dell'articolo analizza le sanzioni. Anche il sistema sanzionatorio amministrativo è stato modificato dal D.Lgs. n. 87/2024, con effetto per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. La sanzione per l'utilizzo di crediti non spettanti è stata ridotta al 25% del credito utilizzato in compensazione. La stessa misura è prevista in determinate ipotesi di mancato rispetto di adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza, qualora la violazione non venga rimossa entro il termine stabilito. L'A. osserva però che, in quest'ultimo caso, dovrebbe essere recuperata la sanzione ma non anche il credito, perché una violazione meramente formale, non prevista a pena di decadenza, non dovrebbe determinare la perdita sostanziale dell'agevolazione.
Per i crediti inesistenti, invece, la riforma ha ridotto la sanzione ordinaria al 70% del credito utilizzato. È tuttavia previsto un aggravamento, dalla metà al doppio, quando l'inesistenza deriva da una rappresentazione fraudolenta dei requisiti oggettivi o soggettivi, attuata attraverso documenti falsi, simulazioni o artifici. Quando invece il recupero avviene attraverso cartella di pagamento conseguente ai controlli automatizzati o formali, l'A. ritiene applicabile la sanzione del 25% per omesso versamento anche nel caso di crediti inesistenti.
Un'ulteriore novità favorevole al contribuente deriva dall'art. 38-*bis* del DPR n. 600/1973: per gli atti emessi dal 30 aprile 2024 è stata ammessa la possibilità di definire in via agevolata la sola sanzione relativa all'utilizzo di crediti inesistenti o non spettanti. L'A. segnala tuttavia che le istruzioni contenute negli atti di recupero notificati dall'Agenzia sembrerebbero limitare questa possibilità ai casi di acquiescenza, soluzione che l'A. considera non conforme al testo legislativo.
Il legislatore ha stabilito che le nuove sanzioni, pur essendo in molti casi più favorevoli, si applichino soltanto alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, derogando quindi al principio generale del favor rei. L'A. mette in dubbio la legittimità di questa scelta. A suo giudizio, poiché le sanzioni tributarie amministrative di carattere afflittivo sono assimilabili alle sanzioni penali ai fini delle garanzie sovranazionali, la mancata applicazione retroattiva della disciplina più favorevole potrebbe risultare costituzionalmente illegittima nelle materie non armonizzate e incompatibile con il diritto dell'Unione nelle materie armonizzate. La Cassazione, tuttavia, si è finora pronunciata in senso contrario, ritenendo che la nuova disciplina sanzionatoria faccia parte di una revisione complessiva del sistema tributario e non possa quindi essere isolatamente applicata retroattivamente. Secondo l'A., la questione dovrebbe essere sottoposta alla Corte costituzionale, alla Corte di giustizia dell'Unione europea e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. (EM)

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Dottrina

"*Test* di vitalità non superati: sempre possibile l'interpello per il riporto delle perdite" di G. ALBANO, ne Il fisco 30/2026, pag. 2719

L'articolo analizza un problema interpretativo sorto dopo la riforma della disciplina del riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie. Il punto centrale è stabilire se, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024, il contribuente possa ancora utilizzare l'interpello disapplicativo quando non supera il *test* di vitalità o quando le perdite eccedono il limite rappresentato dal patrimonio netto.
L'A. prende posizione a favore della permanenza di questa possibilità, richiamando soprattutto la norma di comportamento AIDC n. 237 del 18 giugno 2026.
Prima della riforma del 2024, la disciplina non era perfettamente uniforme. Nelle fusioni e nelle scissioni, l'art. 172, comma 7, TUIR subordinava il riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze ACE e degli interessi passivi indeducibili essenzialmente a due condizioni. La prima era il cosiddetto *test* di vitalità economica, basato sulla presenza, nell'esercizio precedente alla fusione, di ricavi e spese per lavoro subordinato superiori al 40% della media dei due esercizi precedenti. La seconda era un limite quantitativo: le perdite fiscali potevano essere riportati entro il patrimonio netto contabile della società interessata, opportunamente rettificato per neutralizzare determinati conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Diversamente, nelle ipotesi di trasferimento del controllo accompagnato da una modifica dell'attività esercitata, l'art. 84 prevedeva essenzialmente il *test* di vitalità, superato il quale le perdite potevano essere riportate integralmente.
Il D.Lgs. n. 192/2024 ha modificato profondamente questo quadro, coordinando e rendendo maggiormente omogenee le discipline applicabili nelle diverse fattispecie (*change of control*, fusione e scissione). Il principio diventa sostanzialmente comune: anche quando il *test* di vitalità è superato, le perdite non sono automaticamente riportabili per intero, ma soltanto entro un limite quantitativo collegato al patrimonio netto della società titolare delle perdite.
Una delle novità più importanti consiste però nella possibilità di utilizzare, al posto del patrimonio netto contabile, il valore economico del patrimonio netto. Questo valore deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un revisore legale.
Nell'attuale disciplina, pertanto, il limite quantitativo può essere determinato secondo due modalità. Se viene predisposta la relazione giurata, assume rilievo il valore economico del patrimonio netto, ridotto di un importo pari al doppio dei conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite, salvo le eccezioni previste dalla norma. In assenza della relazione di stima, invece, si utilizza il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio rilevante, sterilizzando i conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi.
L'A. sottolinea che la predisposizione della perizia costituisce una facoltà, o più precisamente un onere che il contribuente deve sostenere qualora voglia avvalersi del parametro economico. Se non viene predisposta, opera semplicemente il patrimonio netto contabile.
Il vero problema affrontato dall'articolo nasce però dal fatto che, nella nuova formulazione degli artt. 84 e 172 TUIR, è scomparso il precedente richiamo espresso all'interpello disapplicativo. Nel regime anteriore, le norme affermavano esplicitamente che, per ottenere la disapplicazione delle limitazioni, il contribuente poteva interpellare l'Amministrazione finanziaria. Dopo il D.Lgs. n. 192/2024 questa previsione testuale non compare più. Da qui è sorto il dubbio se l'eliminazione del riferimento possa significare che il legislatore ha voluto eliminare la possibilità stessa di ricorrere all'interpello.
Secondo l'AIDC, la risposta è negativa. L'eliminazione del riferimento espresso avrebbe natura essenzialmente redazionale e non sostanziale. L'interpello disapplicativo, infatti, trova la propria disciplina generale nello Statuto dei diritti del contribuente, e pertanto non necessita di essere espressamente richiamato in ogni singola norma antielusiva.

Su questa interpretazione si innesta la risposta a interpello dell'Agenzia delle entrate n. 278/2025, esaminata nell'articolo, secondo la quale nel nuovo quadro normativo, in mancanza di una perizia giurata, non sarebbe possibile utilizzare l'interpello per superare il limite costituito dal patrimonio netto contabile. La perizia rappresenterebbe lo strumento previsto dal legislatore per fare emergere l'effettivo valore economico dell'impresa e, quindi, la sua capacità prospettica di recuperare le perdite. Senza perizia, le perdite fiscali sarebbero riportabili esclusivamente entro il patrimonio netto contabile, rettificato dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi.
È proprio questa conclusione che, sulla scorta dell'AIDC e anche delle osservazioni formulate da Assonime, non convince l'A. Se si accettasse integralmente la posizione dell'Agenzia, il patrimonio netto economico attestato dalla perizia diventerebbe una sorta di tetto assoluto al riporto delle perdite. Anche qualora fosse dimostrato che l'operazione è del tutto genuina e priva di finalità elusive, non sarebbe possibile riportare perdite fiscali oltre tale soglia. Ciò rischierebbe però di trasformare una norma antielusiva specifica, concepita per contrastare il commercio delle bare fiscali, in una limitazione quantitativa inderogabile applicabile anche alle operazioni prive di qualsiasi finalità abusiva.
Inoltre, questa interpretazione ridurrebbe drasticamente l'utilità dell'interpello disapplicativo. Se il valore patrimoniale costituisse sempre il tetto massimo invalicabile, l'interpello potrebbe al più servire per ottenere la disapplicazione delle sterilizzazioni relative ai conferimenti effettuati nei 24 mesi precedenti. L'istituto perderebbe quindi quella funzione più ampia che storicamente gli è stata attribuita, ossia consentire al contribuente di dimostrare che, pur non rispettando formalmente determinati indicatori, l'operazione concreta non presenta il fenomeno elusivo che giustifica l'applicazione della limitazione.
L'A. rileva inoltre una certa incoerenza rispetto alla precedente prassi dell'Agenzia. Prima della risposta n. 278/2025, l'Amministrazione aveva riconosciuto la possibilità di utilizzare l'interpello disapplicativo per superare il limite quantitativo del patrimonio netto contabile quando la genuinità dell'operazione e l'assenza di finalità elusive fossero adeguatamente dimostrate. La risposta del 2025 sembra quindi segnare un irrigidimento rispetto all'orientamento precedente.
L'A. segnala, tuttavia, un possibile parziale ripensamento dell'Amministrazione. Secondo quanto riferito dalla circolare Assonime n. 6/2026, in una successiva risposta a interpello non ancora pubblicata l'Agenzia avrebbe riconosciuto almeno la possibilità di disapplicare la sterilizzazione dei conferimenti effettuati nell'ultimo biennio. Resterebbe però ferma, secondo questa ricostruzione, la posizione per cui, in assenza di perizia, non sarebbe possibile superare il patrimonio netto contabile attraverso l'interpello.
La norma di comportamento AIDC n. 237/2026 assume invece una posizione decisamente più ampia. Secondo l'Associazione, il diritto al riporto delle perdite pregresse deve poter essere riconosciuto anche indipendentemente dal superamento dei *test* patrimoniali, sia contabili sia economici, quando attraverso l'interpello il contribuente riesca a dimostrare che l'operazione non realizza una compensazione intersoggettiva indebita di imponibili fiscali di segno opposto.
In questa prospettiva, il *test* patrimoniale non costituirebbe quindi un limite assoluto. Esso funzionerebbe piuttosto come un meccanismo oggettivo attraverso il quale il legislatore presume la genuinità o comunque l'ammissibilità del riporto entro determinate soglie. Se il contribuente rientra nei parametri, non deve dimostrare altro. Se invece non vi rientra, ciò non significa necessariamente che perda definitivamente il diritto al riporto: può ancora dimostrare, mediante interpello, che il caso concreto è estraneo alla *ratio* antielusiva della disposizione.
Questa lettura consente anche di attribuire una funzione precisa alla nuova perizia sul patrimonio netto economico. Secondo l'AIDC, quando il problema è esclusivamente valutativo, cioè quando il contribuente vuole dimostrare che il valore effettivo dell'impresa è superiore al patrimonio netto contabile, non è più necessario presentare interpello. È sufficiente far predisporre la relazione giurata di stima. L'interpello conserva invece la propria funzione nei casi qualitativamente diversi, nei quali occorre dimostrare qualcosa che una perizia di valutazione patrimoniale non può attestare, ossia la natura complessiva, la genuinità e le ragioni economiche dell'operazione.
In conclusione quindi, il fatto che il legislatore del 2024 abbia eliminato dagli artt. 84 e 172 TUIR il richiamo espresso all'interpello disapplicativo non significa che abbia eliminato l'interpello stesso. Quel richiamo era sostanzialmente ridondante, perché la base normativa generale dell'interpello si trova nello Statuto dei diritti del contribuente. Interpretare la sua eliminazione come una restrizione

dell'istituto porterebbe, secondo l'AIDC, alla conseguenza difficilmente sostenibile per cui un interpello disapplicativo sarebbe possibile soltanto quando ogni singola disposizione antielusiva lo preveda espressamente. Questa conclusione contrasterebbe con la natura generale e con la funzione preventiva dell'interpello disapplicativo. (EM)

"La ripartizione delle perdite nella scissione con scorporo" di A. GARCEA, in Corr. Trib. 5/2026, pag. 431

L'articolo analizza la disciplina della ripartizione delle perdite fiscali nell'ambito della scissione mediante scorporo, concentrandosi sulle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 all'art. 173 del TUIR.
Nelle scissioni parziali tradizionali la questione è relativamente lineare. L'art. 173, comma 4, del TUIR stabilisce infatti che le posizioni soggettive generiche della società scissa siano ripartite tra quest'ultima e la beneficiaria in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile rimaste presso la scissa e trasferite alla beneficiaria. Si tratta di un criterio convenzionale e automatico, che prescinde dall'effettiva origine delle perdite. Le perdite fiscali da ripartire sono quelle esistenti alla fine dell'ultimo periodo d'imposta chiuso prima della data di efficacia giuridica della scissione. Il patrimonio netto utilizzato per stabilirne la ripartizione, invece, deve essere determinato alla data di efficacia giuridica della scissione. Questa differenza temporale comporta che eventi intervenuti successivamente alla formazione delle perdite, ma prima della scissione, possano incidere sul rapporto di ripartizione.
Il problema diventa più complesso nella scissione con scorporo. In questa operazione la società scissa trasferisce attività e passività alla beneficiaria, ma, diversamente dalla scissione tradizionale, le partecipazioni emesse dalla beneficiaria vengono attribuite direttamente alla stessa società scissa e non ai suoi soci. Di conseguenza, nel patrimonio della scissa i beni trasferiti vengono sostituiti dalle partecipazioni ricevute. Sotto il profilo contabile si determina quindi essenzialmente una modificazione qualitativa del patrimonio, mentre il patrimonio netto complessivo della scissa può restare quantitativamente invariato.
Il D.Lgs. n. 192/2024 ha stabilito che il criterio proporzionale dell'art. 173, comma 4, trova applicazione anche alle scissioni con scorporo. Ai fini del calcolo bisogna però considerare il patrimonio netto contabile della scissa esistente prima della scissione, sterilizzando gli effetti derivanti dalle partecipazioni ricevute dalla beneficiaria. In altre parole, il fatto che i beni trasferiti vengano sostituiti dalle partecipazioni non impedisce di considerare una parte del patrimonio come effettivamente trasferita alla beneficiaria ai fini della ripartizione delle perdite.
L'esempio proposto nell'articolo rende particolarmente chiaro il meccanismo. Il risultato perseguito dal legislatore è sostanzialmente quello di avvicinare il trattamento della scissione con scorporo a quello della scissione parziale tradizionale. La differenza civilistica, cioè il fatto che nella prima le partecipazioni della beneficiaria siano attribuite alla società scissa e nella seconda ai suoi soci, non deve modificare la ripartizione delle posizioni fiscali generiche.
L'A. si interroga quindi sulla coerenza sistematica di questa scelta e osserva che il principio non è del tutto nuovo. Anche prima dell'introduzione della scissione con scorporo esistevano operazioni nelle quali una scissione poteva determinare variazioni prevalentemente qualitative del patrimonio.
Dall' analisi di queste operazioni emerge, secondo l'A., il principio che ai fini dell'art. 173, comma 4, ciò che conta è il *quantum* di patrimonio netto preesistente che si distacca dalla società scissa, non la configurazione contabile assunta successivamente dai patrimoni delle società coinvolte. Nella scissione con scorporo il fenomeno avviene semplicemente in senso inverso rispetto ad alcune fattispecie tradizionali, perché sono i beni di primo grado della scissa a essere sostituiti dalle partecipazioni nella beneficiaria.
Il fondamento della regola è inoltre collegato alla natura delle posizioni fiscali interessate. Le perdite pregresse da ripartire sono maturate prima della scissione e sono riferibili genericamente alla società scissa. È pertanto coerente metterle in relazione con il patrimonio della società esistente prima dell'operazione. Al contrario, ciò che accade successivamente al patrimonio trasferito, per esempio l'annullamento di partecipazioni già possedute dalla beneficiaria oppure l'emissione di nuove

partecipazioni attribuite ai soci o alla stessa scissa, non dovrebbe modificare il rapporto di ripartizione.
Particolarmente importante è la qualificazione delle partecipazioni ricevute dalla scissa. Secondo l'A., esse costituiscono un *quid novi*, cioè elementi patrimoniali che nascono per effetto della stessa operazione e che non facevano parte del patrimonio preesistente. Proprio per questo motivo non devono essere inserite nel patrimonio netto utilizzato per calcolare la quota delle perdite trasferibile.
Il D.Lgs. n. 192/2024 recepisce questa impostazione, escludendo dal calcolo le partecipazioni attribuite alla scissa dalla beneficiaria.
La parte più problematica dell'articolo riguarda le scissioni con scorporo caratterizzate da un cosiddetto differenziale negativo.
In una normale scissione parziale effettuata in continuità dei valori contabili non è possibile trasferire alla beneficiaria attività nette superiori al patrimonio netto della società scissa, perché ciò porterebbe il patrimonio netto residuo della scissa sotto zero. E questo viene chiarito dall'A. con un esempio.
La situazione cambia nella scissione con scorporo perché lo scorporo può consentire il trasferimento di attività nette di valore contabile superiore al patrimonio netto ante scissione, possibilità che non sarebbe normalmente disponibile nella scissione parziale tradizionale.
Qui emerge una lacuna interpretativa della nuova disciplina.
Per risolvere questa criticità applicativa della disciplina l'A. propone una ricostruzione interpretativa.
Una prima, potrebbe portare a concludere che, in presenza di differenziale negativo, tutte le perdite debbano restare presso la scissa. In pratica il legislatore ha voluto rendere il trattamento della scissione con scorporo analogo a quello della scissione ordinaria e, poiché una scissione ordinaria avente le medesime caratteristiche non sarebbe realizzabile, non dovrebbe verificarsi alcun trasferimento delle perdite.
L'A. ritiene tuttavia più fondata una seconda interpretazione. Anche quando le attività nette trasferite superano il patrimonio netto ante scissione, dovrebbe continuare ad applicarsi il criterio dell'art. 173, comma 4, rapportando il patrimonio trasferito al patrimonio netto ante scissione.
L'A. considera questa soluzione maggiormente coerente perché la scissione con scorporo, a differenza della corrispondente scissione ordinaria, è effettivamente realizzabile. Non avrebbe quindi senso trattarla fiscalmente come se non fosse avvenuta. L'operazione determina realmente il trasferimento alla beneficiaria di attività nette precedentemente presenti nel patrimonio della scissa e questo trasferimento deve essere valorizzato anche ai fini della ripartizione delle perdite.
L'A. ritiene che il D.Lgs. n. 192/2024 ha costruito, per le scissioni con scorporo, un sistema coerente con il principio già operante nelle scissioni parziali tradizionali. Il dato determinante non è il patrimonio netto della scissa dopo l'operazione, formalmente invariato grazie alle partecipazioni ricevute, ma la porzione del patrimonio netto preesistente che viene effettivamente distaccata e trasferita alla beneficiaria.
In definitiva, nella scissione con scorporo le partecipazioni ricevute dalla scissa non devono neutralizzare fiscalmente il trasferimento patrimoniale avvenuto. Le perdite e gli altri attributi fiscali generici devono essere ripartiti sulla base del rapporto tra patrimonio netto trasferito e patrimonio netto della scissa ante scissione, con un limite massimo del 100% qualora il patrimonio trasferito ecceda quello preesistente. (EM)

"Conferimento a realizzo controllato di partecipazioni qualificate di *holding*: i dubbi dopo l'interpretazione autentica" di E. VIAL, ne Il fisco 24/2026, pag. 2161

L'articolo analizza le criticità che continuano a caratterizzare il regime del conferimento a realizzo controllato di partecipazioni qualificate detenute in società holding, disciplinato dall'art. 177, commi 2-*bis* e 2-*ter*, TUIR. L'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 192/2025 ha chiarito alcuni aspetti rilevanti, soprattutto il criterio con cui effettuare il test di prevalenza, ma ha lasciato aperti diversi problemi applicativi e ha, secondo l'A., reso più evidenti alcune distorsioni strutturali della disciplina.
Il regime in esame riguarda il conferimento di partecipazioni qualificate quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto della società conferita, né incrementa una percentuale di controllo già esistente. Quando la società conferita è una holding ai sensi dell'art. 162-*bis* TUIR, l'applicazione

del realizzo controllato è subordinata a condizioni particolarmente stringenti. Prima della riforma, il requisito della partecipazione qualificata doveva essere rispettato non soltanto rispetto alla holding direttamente conferita, ma anche rispetto a tutte le partecipazioni da questa detenute, direttamente e indirettamente, applicando la cosiddetta demoltiplicazione lungo la catena partecipativa. Ciò poteva impedire l'applicazione del regime anche per la presenza di una partecipazione marginale che non superava le soglie previste.
Il D.Lgs. n. 192/2024 ha modificato questo approccio. Rimane la demoltiplicazione, ma non è più necessario che tutte le partecipazioni sottostanti rispettino individualmente le soglie. Si introduce invece una sorta di test di prevalenza e cioè occorre confrontare le partecipazioni che, dopo la demoltiplicazione, rispettano le soglie di qualificazione, definite dall'A. partecipazioni "buone", con quelle che non le rispettano, definite partecipazioni "cattive". Il regime è applicabile quando, in termini quantitativi, prevalgono le prime.
La questione fondamentale era però stabilire quale valore utilizzare per la valutazione delle diverse partecipazioni. La formulazione originaria faceva genericamente riferimento ai "valori contabili". Una parte prevalente della dottrina aveva interpretato tale espressione come riferita al valore con cui le partecipazioni erano iscritte nel bilancio della società partecipante. Assonime aveva invece prospettato l'utilizzo del patrimonio netto contabile delle società partecipate, rilevando però che questa soluzione avrebbe richiesto una modifica normativa.
Il D.Lgs. n. 192/2025 ha risolto questo specifico dubbio mediante una norma di interpretazione autentica. Il test deve essere effettuato utilizzando il valore contabile dei patrimoni netti delle società partecipate. Più precisamente, occorre verificare se il valore contabile complessivo dei patrimoni netti riferibili alle società per le quali le soglie risultano superate, tenendo conto della demoltiplicazione, sia prevalente rispetto agli altri. I valori devono essere ricavati dal bilancio relativo all'ultimo esercizio antecedente al conferimento e devono anch'essi essere ponderati applicando la demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
In termini operativi, quindi, la disciplina richiede sostanzialmente tre passaggi: individuare le società sottostanti rilevanti, verificare per ciascuna se la partecipazione indirettamente riferibile al soggetto conferente supera le soglie previste dall'art. 177, comma 2-*bis*, e infine confrontare i relativi patrimoni netti contabili, opportunamente ponderati attraverso la demoltiplicazione. È proprio quest'ultimo passaggio che genera buona parte delle criticità esaminate nell'articolo.
Un primo problema riguarda le partecipate con patrimonio netto negativo. Secondo l'A., in questo caso sarebbe ragionevole attribuire alla società un valore pari a zero. Utilizzare matematicamente un patrimonio netto negativo nel *test* potrebbe infatti determinare risultati distorsivi. La norma, tuttavia, non disciplina espressamente la fattispecie.
Una seconda criticità riguarda le società neocostituite. Se la società partecipata non ha ancora chiuso un esercizio, non esiste il bilancio dell'esercizio precedente da cui ricavare il patrimonio netto richiesto dalla norma. L'A. propone, come soluzione interpretativa, di escludere tali società dal test di prevalenza. Questa impostazione sarebbe coerente anche con il criterio utilizzato dall'art. 162-*bis* TUIR per verificare lo status di holding, che attribuisce rilevanza all'ultimo bilancio chiuso prima del conferimento.
Particolarmente delicato è poi il caso delle partecipazioni in società estere che non siano obbligate a redigere o depositare un bilancio. L'A. ritiene che debbano poter essere utilizzate le informazioni effettivamente disponibili al contribuente. Il problema è accentuato dal fatto che il regime del comma 2-*ter* opera proprio in situazioni nelle quali il conferente non dispone necessariamente del controllo della partecipata. Di conseguenza, potrebbe non avere il potere di ottenere tutta la documentazione contabile necessaria. La norma, peraltro, parla di bilancio, ma non richiede espressamente un "bilancio depositato", lasciando quindi spazio all'impiego di altre informazioni disponibili. Escludere automaticamente il realizzo controllato perché il contribuente non riesce a produrre dati contabili puntuali sarebbe, secondo l'A., una soluzione eccessivamente penalizzante e asistematica.
Un ulteriore problema pratico riguarda i cosiddetti "conferimenti al buio", ossia quelli effettuati nei primi mesi dell'anno. Il D.Lgs. n. 192/2025 stabilisce che deve essere utilizzato il bilancio relativo all'ultimo esercizio antecedente al conferimento. La Relazione illustrativa precisa che deve trattarsi dell'ultimo bilancio chiuso, anche se non ancora approvato. Se, per esempio, il conferimento avviene nei primi mesi del 2026, occorrerebbe quindi utilizzare i dati relativi all'esercizio 2025, che potrebbero non essere ancora approvati, depositati o persino definitivi.

Ne deriva un rischio concreto: sulla base dei dati provvisori il *test* potrebbe risultare superato, mentre i valori definitivi del bilancio potrebbero condurre alla conclusione opposta. Secondo l'A., questa incertezza potrebbe produrre un effetto pratico indesiderato, inducendo i contribuenti a rinviare i conferimenti alla seconda parte dell'anno, quando i dati contabili sono ormai stabilizzati.
La seconda parte dell'articolo sposta l'attenzione dai problemi strettamente applicativi agli aspetti distorsivi della disciplina. Il primo deriva dalla scelta di utilizzare valori contabili anziché valori economici. La qualificazione della società come *holding* dipende infatti dall'art. 162-*bis* TUIR, che utilizza dati di bilancio, mentre anche il successivo test di prevalenza è costruito sui patrimoni netti contabili. Di conseguenza, la rappresentazione fiscale del gruppo può discostarsi significativamente dalla sua effettiva consistenza economica.
Particolarmente importante è poi il trattamento delle *subholding*. L'interpretazione autentica chiarisce che il patrimonio netto delle subholding intermedie non deve essere considerato nel *test*. Opera quindi un meccanismo di "*look through*": si attraversa la subholding e si guarda alle società sottostanti che possiedono i beni di primo livello, quali aziende o immobili. L'esempio proposto rende evidente la criticità.
L'articolo ricorda inoltre alcune regole applicative dell'art. 162-*bis*. Nel *test* per la qualificazione come *holding* rilevano i valori contabili e non quelli economici; devono essere considerati anche gli elementi connessi alle partecipazioni, come i finanziamenti; per le partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato non rileva la percentuale posseduta, perché devono essere considerate indipendentemente dalla quota. Non rilevano invece garanzie concesse e impegni a erogare fondi. La prassi dell'Agenzia ha inoltre chiarito che le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante non rilevano come partecipazioni ai fini del *test*, mentre gli elementi connessi, come i finanziamenti, rilevano anche se iscritti nel circolante.
La rilevanza di queste incertezze è particolarmente elevata perché non si tratta semplicemente di determinare un adempimento formale. Un'errata qualificazione può comportare la perdita del regime di realizzo controllato e quindi la tassazione della plusvalenza derivante dal conferimento sulla base del valore normale. Per questo motivo, secondo l'A., utilizzare criteri contabili che presentano a loro volta dubbi interpretativi produce un livello di rischio fiscale significativo.
L'A. prende quindi in considerazione possibili soluzioni alternative. Una sarebbe utilizzare l'art. 162-*bis* soltanto per gli effetti direttamente riferibili alla *holding*, mentre per determinare gli effetti fiscali in capo al conferente si potrebbero utilizzare valori di mercato. Un'altra possibilità sarebbe ricorrere a una perizia di stima. Entrambe le soluzioni presentano però inconvenienti: il criterio del valore economico ridurrebbe la speditezza operativa, mentre la perizia non risolverebbe il problema fondamentale dell'accesso alle informazioni quando il conferente non controlla la società partecipata.
L'ultima distorsione evidenziata dall'articolo è particolarmente significativa perché mostra negli esempi come operazioni di riorganizzazione del gruppo possano modificare il risultato del test senza alterare sostanzialmente la realtà economica. (EM)

"Correzioni in arrivo per la disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti" di E. VIAL, ne Il fisco 28/2026, pag. 2539

L'articolo analizza le modifiche che lo schema del quarto Decreto correttivo della riforma fiscale, poi recepite nell'art. 9 del D.Lgs. n. 148/2026 (cd. Decreto Omnibus), apporta alla disciplina dei conferimenti di partecipazioni effettuati in regime di realizzo controllato quando dall'operazione emerge una minusvalenza. Il tema centrale non riguarda tanto la possibilità di applicare il realizzo controllato anche a un conferimento minusvalente, principio ormai acquisito, quanto il trattamento fiscale della partecipazione ricevuta dalla società conferitaria e, in particolare, il rischio che una parte del costo fiscale originario della partecipazione vada definitivamente perduta.
L'A. parte dalla Risoluzione n. 56/E/2023, con la quale l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che l'emersione di una minusvalenza non determina la fuoriuscita dal regime del realizzo controllato. La minusvalenza si verifica quando l'incremento del patrimonio netto della società conferitaria, che rappresenta il valore di realizzo dell'operazione, è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita. La posizione dell'Agenzia aveva superato il precedente principio di diritto

n. 10/2020, secondo cui la presenza di una minusvalenza avrebbe invece impedito l'applicazione del regime. Questi principi sono stati successivamente recepiti nella normativa entrata in vigore dal 31 dicembre 2024.
L'A. precisa anche che, quando si parla di "deducibilità" della minusvalenza, sarebbe più corretto parlare di sua rilevanza fiscale. Il fatto che la disciplina dei conferimenti consenta di riconoscere una determinata minusvalenza non significa infatti che questa sia automaticamente deducibile, perché devono essere verificate anche le altre disposizioni del TUIR.
La nuova disciplina non modifica il principio fondamentale secondo cui il realizzo controllato continua ad applicarsi anche quando il valore di realizzo è inferiore al costo fiscale della partecipazione. L'innovazione riguarda piuttosto il rapporto tra tre grandezze: il costo fiscale della partecipazione conferita, il suo valore normale e l'incremento del patrimonio netto della conferitaria. La norma proposta stabilisce, in particolare, che quando il valore di realizzo è inferiore non soltanto al costo fiscale, ma anche al valore normale, il valore di realizzo fiscalmente rilevante non coincide più necessariamente con l'incremento contabile del patrimonio netto, ma viene determinato assumendo il minore tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e il suo valore normale.
È proprio questo il passaggio più significativo della riforma. Nella disciplina attuale, infatti, la norma limita già la possibilità di generare minusvalenze fiscalmente rilevanti attraverso una valorizzazione artificiosamente bassa della partecipazione conferita. Rimane però incerto, e potenzialmente penalizzante, il trattamento del valore fiscale della partecipazione presso la conferitaria.
L'articolo chiarisce il problema attraverso diversi esempi.
La *ratio* complessiva dell'intervento è quindi quella di evitare che l'indeducibilità, totale o parziale, della minusvalenza determini anche una perdita del corrispondente costo fiscale. In altri termini, se una parte della minusvalenza non viene riconosciuta al conferente, quella stessa parte deve poter essere conservata nel valore fiscale della partecipazione presso la conferitaria. In questo modo si evita che lo stesso valore economico subisca una penalizzazione fiscale due volte, prima attraverso l'indeducibilità della minusvalenza e successivamente attraverso un minore costo fiscale della partecipazione, che potrebbe generare una maggiore plusvalenza in occasione di una futura cessione. È questo il principale effetto correttivo della riforma.
Quanto alla decorrenza, lo schema prevede che le nuove disposizioni si applichino ai conferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, sostanzialmente dal 2026. È inoltre prevista una salvaguardia per le operazioni effettuate tra il 31 dicembre 2024 e il 31 dicembre 2025 qualora le relative dichiarazioni siano state predisposte conformemente alle nuove regole. L'A. evidenzia che non si tratta di una norma di interpretazione autentica, circostanza che rafforzerebbe la tesi secondo cui, sotto la disciplina attuale, il valore fiscale presso la conferitaria deve essere identificato con il valore di realizzo.
In conclusione, il Decreto Omnibus conferma che un conferimento minusvalente può beneficiare del realizzo controllato e mantiene sostanzialmente invariati i limiti alla rilevanza fiscale delle minusvalenze. La modifica realmente significativa consiste nel consentire, nei casi problematici, che il valore fiscale della partecipazione presso la conferitaria sia superiore al suo valore contabile. In questo modo la quota di costo fiscale che non ha potuto generare una minusvalenza fiscalmente riconosciuta non viene persa, ma viene trasferita sulla partecipazione detenuta dalla conferitaria. È quindi una correzione mirata soprattutto a evitare fenomeni di doppia imposizione e a rendere più coerente il trattamento fiscale dei conferimenti minusvalenti. (EM)

IVA

Prassi Amministrativa

Gruppo IVA - Passaggio di quote da una controllante all'altra
Risp. Interpello Agenzia delle Entrate 25 giugno 2026, n. 128, nel sito web. www.agenziaentrate.it

Il caso oggetto di interpello riguarda l'acquisto, da parte della rappresentante di un Gruppo IVA, della partecipazione di controllo nella rappresentante di un altro Gruppo IVA, a cui segue un'operazione di fusione per incorporazione della partecipata nel soggetto acquirente. Si pone la questione della sussistenza del vincolo finanziario ai sensi dell'articolo 70-*quater*, comma 5, DPR n. 633/1972.
Secondo l'Agenzia delle entrate deve riconoscersi all'incorporante, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice civile, un subentro *ipso iure* e senza soluzione di continuità in tutti i rapporti giuridici dell'incorporata, ivi inclusi i poteri di controllo e le relazioni funzionali e organizzative di cui all'articolo 70-*ter*, DPR 633/1972, che già operavano tra l'incorporata e le proprie controllate (ossia vincolo finanziario, economico e organizzativo) nell'ambito di un Gruppo IVA già costituito.

Giurisprudenza

Corte di Giust. UE

IVA – Regime particolare del margine – Margine negativo – Diritto al rimborso dell'IVA assolta a monte – Non sussiste
Corte di Giust. UE, Sez. II, 10 settembre 2026, n. C-565/24, 2a massima, nel sito web. www.assonime.it

L'art.12, par. 1, primo periodo e l'art. 26, par. 2, terzo periodo, della Direttiva n.77/388/CEE devono essere interpretati nel senso che non conferiscono al soggetto passivo alcun diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte qualora il margine realizzato in occasione di una prestazione unica sia negativo.

Tribunale UE

IVA – Gruppo IVA – Regime senza effetti nazionali diretti negli ordinamenti
Trib UE 15 luglio 2026, n. T-268/25, nel sito web www.eutekne.it

Con la sentenza il Tribunale UE si è pronunciato in merito alle condizioni di applicazione del regime del Gruppo IVA previsto dall'art. 11 della Direttiva 2006/112/CE.
Secondo i giudici l'art. 11 della Direttiva 2006/112/CE non ha effetto diretto negli ordinamenti dei singoli Stati membri, in quanto la sua attuazione implica l'intervento di una normativa nazionale che determini la portata concreta dei vincoli indicati dalla medesima disposizione.
Di conseguenza, i soggetti passivi non possono far valere, nei confronti di uno Stato membro, il diritto di essere registrati come Gruppo IVA ove la normativa di detto Stato non sia conforme all'art. 11 della Direttiva.

VARIE

Prassi Amministrativa

Varie – Contributo straordinario per l'affrancamento della riserva costituita dalle banche ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 104/2023 – Determinazione della base imponibile
Risp. Interpello Agenzia delle entrate 3 luglio 2026, n. 133, nel sito web www.eutekne.it

Dopo aver riportato la disciplina normativa prevista dall'art. 26 del D.L. 10 agosto 2023 n. 104 e le relative modifiche previste dalla L. 199/2025, l'Agenzia ha affermato che il contributo straordinario si determina applicando l'aliquota prevista alla riserva di cui all'art. 26, comma 5-*bis*, del D.L. n. 104/2023 esistente nel bilancio al 31 dicembre 2025. In altre parole, l'Agenzia afferma che l'importo affrancabile della riserva deve corrispondere alla misura minima richiesta dal legislatore, pari a 2,5 volte l'importo dell'imposta straordinaria, indipendentemente dal comportamento contabile tenuto dal soggetto istante.
L'amministrazione finanziaria ritiene che, in assenza di specifici divieti nella normativa di riferimento, il contributo straordinario in oggetto possa essere versato utilizzando in compensazione i crediti di imposta acquistati ai sensi dell'art. 121 del D.L. n. 34/2020.

Dottrina

ALBANO G., "*Test* di vitalità non superati: sempre possibile l'interpello per il riporto delle perdite"
(OPERAZIONI STRAORDINARIE) **Pag. 35**

ANTONINI M., PAVESI E., BUSSOLA A., "Carried interest: profili ancora aperti"
(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE) **"29**

CAMURRI G., NOBILE L., "Il regime opzionale del sistema di controllo del rischio fiscale estenderà la protezione anche al passato"
(ADEMPIMENTO COLLABORATIVO) **"5**

CORASANITI G., "La tassazione dei dividendi societari: dalle soglie introdotte dalla Legge di bilancio 2026 al ripristino del modello originario"
(REDDITI DI CAPITALE) **"19**

CROSTI A., VIGNOLI S., "Il regime fiscale degli impatriati a due anni dalla sua rivisitazione: ombre e luci"
(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI) **"11**

ESCALAR G., "Il recupero di crediti indebitamente compensati"
(RISCOSSIONE) **"31**

FABIO M., "Modelli avanzati di *compliance* e prevenzione del rischio fiscale"
(ADEMPIMENTO COLLABORATIVO) **"7**

GARCEA A., "La ripartizione delle perdite nella scissione con scorporo"
(OPERAZIONI STRAORDINARIE) **"37**

PARISOTTO R., "Fondi pensione UE e partecipazioni *black list* nel correttivo per la riforma fiscale"
(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC) **"15**

PIAZZA M., "Svalutazione delle obbligazioni: verso la correzione delle norme (e distorsioni) della Legge di bilancio"
(REDDITI DI IMPRESA) **"22**

RUSSETTI G., "Il "riallineamento straordinario" riapre all'avvicinamento fisco-bilancio"
(REDDITI DI IMPRESA) **"25**

RUSSETTI G., "Recupero d'imposta nei fondi per rischi e oneri non dedotti"
(REDDITI DI IMPRESA) **"27**

SBARAGLIA G., "Welfare aziendale: ancora modifiche sulla nozione di familiare"
(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE) **"30**

TRETTEL S., "*Fringe benefit* auto aziendali: anche per il Fisco *optional* e allestimenti sono a pagamento"
(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE) **"30**

VIAL E., "Conferimento a realizzo controllato di partecipazioni qualificate di *holding*: i dubbi dopo l'interpretazione autentica"
(OPERAZIONI STRAORDINARIE) **"38**

VIAL E., "Correzioni in arrivo per la disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti"
(OPERAZIONI STRAORDINARIE) **"40**

Prassi Amministrativa

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 25 giugno 2026, n. 128
(IVA) **Pag. 42**

Consulenza giuridica Agenzia delle entrate 3 luglio 2026, n. 8
(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI) **“14**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 3 luglio 2026, n. 133
(VARIE) **“43**

Provv. Agenzia delle entrate 6 luglio 2026, n. 200904
(ADEMPIMENTO COLLABORATIVO) **“10**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 8 luglio 2026, n. 135
(IRES) **“17**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 luglio 2026, n. 147
(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)) **“11**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 luglio 2026, n. 149
(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC) **“17**

Provv. Agenzia delle entrate 30 luglio 2026, n. 223895
(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI) **“14**

Circ. Agenzia delle entrate 6 agosto 2026, n. 6/E
(ADEMPIMENTO COLLABORATIVO) **“10**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 7 agosto 2026, n. 155
(IRES) **“18**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 7 agosto 2026, n. 156
(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE) **“31**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 10 agosto 2026, n. 159
(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE) **“31**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 agosto 2026, n. 160
(IRES) **“18**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 agosto 2026, n. 162
(IRES) **“19**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 14 agosto 2026, n. 163
(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE) **“31**

Giurisprudenza

Corte di Giust. UE

Corte di Giust. UE, Sez. II, 10 settembre 2026, n. C-565/24, 2a massima
(IVA) **“42**

Tribunali UE

Trib. UE 15 luglio 2026, n. T-268/25
(IVA) **Pag. 42**

Corti di Giustizia Tributaria

Corte di Giust. Trib. I Milano 20 maggio 2026, n. 2028/5/26
(IRES) **“19**

Corte di Giust. Trib. I Brescia 3 giugno 2026, n. 413/2/26
(IRES) **“19**